



Sommario

Sommario.....	2
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 - Finalità del Regolamento	5
SEZIONE II - REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO.....	5
TITOLO I - ELEMENTI STATUTARI	5
Art. 2 - Sedi	5
Art. 3 - Finalità	5
Art. 4 - Convenzioni	6
Art. 5 - Attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione	6
Art. 6 - Gestione del patrimonio e delle risorse economiche.....	6
Art. 7 - Contributi e rimborsi spese alle Squadre Associate	7
TITOLO II - SQUADRE ASSOCIATE	7
Art. 8 - Disposizioni generali.....	7
Art. 9 - Inquadramento dimensionale delle Squadre Associate	8
Art. 10 - Iscrizione di nuove Squadre Associate.....	8
Art. 11 - Decadenza delle Squadre Associate dalla qualità di socio	8
Art. 12 - Ambiti di aggregazione	9
TITOLO III - QUADRI INTERMEDI, ALTRI ORGANI STATUTARI E ORGANI DI NATURA DIVERSA	10
CAPO I - QUADRI INTERMEDI.....	10
Art. 13 - Quadri operativi e amministrativi	10
CAPO II - ORGANI CONSULTIVI DEI QUADRI TERRITORIALI.....	10
Art. 14 - Finalità	10
Art. 15 - Consulta di Distaccamento.....	10
Art. 16 - Consulta Provinciale dei Distaccamenti	10
Art. 17 - Consulta Regionale dei Distaccamenti.....	11
Art. 18 - Comitato Regionale.....	11
CAPO III - ALTRI ORGANI STATUTARI	11
Art. 19 - Commissione Disciplinare	11
Art. 20 - Organo di Controllo	12
Art. 21 - Soggetto incaricato della revisione legale dei conti	12
Art. 22 - Collegio dei Probiviri.....	12
CAPO IV - ORGANI DI NATURA DIVERSA.....	12
Art. 23 - Commissioni Tecniche.....	12
Art. 24 - Ufficio Stampa	13
Art. 25 - Segreteria Generale	13
Art. 26 - Tesoreria.....	13
CAPO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	13
Art. 27 - Decadenza dei Quadri Territoriali.....	13
TITOLO IV - COMPITI E FUNZIONI DEI QUADRI TERRITORIALI	14
Art. 28 - Finalità del presente titolo	14

Art. 29 - Presidente della Squadra Associata	14
Art. 30 - Caposquadra e Vicecaposquadra.....	14
Art. 31 - Comando di Distaccamento	16
Art. 32 - Ispettorato Provinciale	16
Art. 33 - Consiglio Direttivo Regionale e Ispettori Regionali	17
Art. 34 - Squadra Direttiva	18
Art. 35 - Staff di Direzione	18
Art. 35 - Ispettore Generale e Ispettore Generale Vicario	18
TITOLO V - VOLONTARI DELLE SQUADRE ASSOCIATE	19
Art. 36 - Disposizioni generali.....	19
Art. 37 - Comportamento del Volontario.....	19
Art. 38 - Procedure per l'adesione di nuovi volontari nelle Squadre.....	19
Art. 39 - Mansionario Volontari AIB	20
Art. 40 - Mansionario Volontario Generico.....	21
TITOLO VI - OPERATIVITÀ	21
Art. 41 - Interventi	21
Art 42 - Utilizzo risorse, sedi da parte delle Associate	22
Art 43 - Attivazione Colonne Mobili.....	22
Art 44 - Attività Addestramento	23
Art. 45 - Esercitazioni.....	23
Art 46 - Pianificazione.....	23
Titolo VII - Servizi e Forniture.....	24
CAP. I – PORTALE DEL CORPO	24
CAP. II - MODULISTICA, PROCEDURE E COMUNICAZIONI CON IL CORPO	24
CAP III - SISTEMI DI COMUNICAZIONE	24
CAP IV – BIBLIOTECA.....	24
TITOLO VIII - SEGNI RAPPRESENTATIVI DEL CORPO	24
CAP I - EMBLEMA	25
CAP II – DIVISA, DISTINTIVI E COLORI SOCIALI.....	25
SEZIONE III - REGOLAMENTO DISCIPLINARE.....	26
Art. 47 - Disposizioni Generali.....	26
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	26
TITOLO I – INADEMPIENZE DELLE SQUADRA ASSOCIATE	26
TITOLO II – INADEMPIENZE DEI SINGOLI VOLONTARI.....	26
TITOLO III - COMPORTAMENTO SANZIONABILE DELLE SQUADRE ASSOCIATE	26
CAP. I - INFRAZIONI E INADEMPIENZE DI SQUADRA.....	27
1. NON GRAVI	27
2. GRAVI.....	28
3. MOLTO GRAVI.....	28
CAP. II - OPPOSIZIONE.....	28
TITOLO IV - COMPORTAMENTO SANZIONABILE DEI VOLONTARI	28
CAP. I – INFRAZIONI E INADEMPIENZE DEL SINGOLO VOLONTARIO	28

1. NON GRAVI	28
2. GRAVI.....	29
3. MOLTO GRAVI.....	29
TITOLO V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	30
Art. 48 – Finalità e Requisiti.....	30
Art. 49 – Riepilogo dei provvedimenti disciplinari	30
Art. 50 - Ambito di applicazione	30
Art. 51 - Caratteri Generali	30
Art. 52 - Procedimento	31
Art. 53 - Gradualità delle sanzioni.....	31
TITOLO IV - SANZIONI	32
Art. 54 - Richiamo verbale	32
Art 54 - Ammonizione scritta	32
Art. 56 - Sospensione.....	32
Art. 57 - Espulsione dal Corpo AIB Piemonte ODV ovvero interdizione dell’attività.....	32
Art 58 - Risarcimento danni.....	32
TITOLO IIV - RICORSO.....	32
SEZIONE IV - REGOLAMENTO ELETTORALE.....	33
TITOLO I - REGOLAMENTO ELETTORALE CARICHE SOCIALI E DEI QUADRI TERRITORIALI.....	33
Cap. I – Commissione Elettorale	33
Cap. II – Requisiti generali per le candidature.....	33
Cap. III - Norme delle candidatura	33
Art. 59 – Candidature al Consiglio Direttivo Regionale.....	34
Art. 60 – Candidature all’Ispettorato Provinciale	34
Art. 61 - Candidatura Comando di Distaccamento	34
Art. 62 - Quorum e modalità elettorale.....	35
Art 63 - Espressione del voto.....	35
SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art. 64 - Modifiche al Regolamento	35
Art. 65 - Disposizioni transitorie	35

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento Unico Regionale, d'ora in avanti indicato come "Regolamento", si pone le seguenti finalità:
 - a. indicare le modalità organizzative e operative per la realizzazione degli scopi del Corpo AIB Piemonte ODV, d'ora in avanti indicato come "Corpo";
 - b. regolamentare le relazioni tra questo e le Squadre AIB e PC ODV a esso associate, d'ora in avanti indicate come "Squadre Associate";
 - c. armonizzare le procedure operative AIB emanate dalla Regione Piemonte con le caratteristiche giuridiche del Corpo, delle Squadre Associate e dei singoli volontari;
 - d. identificare la natura e i compiti degli organi di natura diversa previsti dall'art. 15 dello Statuto Sociale, indispensabili al Corpo per esercitare le funzioni di coordinamento e di orientamento previste dall'art. 5 dello Statuto Sociale e necessari per la realizzazione operativa delle finalità comuni del Corpo e delle Squadre Associate;
 - e. normare le competenze delle Commissioni Tecniche, organi consultivi ai sensi dell'art 15 dello Statuto Sociale.
2. Sono parte integrante del presente Regolamento il Regolamento disciplinare, che stabilisce i criteri e le modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 9 e 14 dello Statuto Sociale, e il Regolamento elettorale, che norma le procedure, gli eventuali criteri di nomina e di incompatibilità per le elezioni delle cariche statutarie e dei Quadri Territoriali, di cui alle successive sezioni III e IV.

SEZIONE II - REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

TITOLO I - ELEMENTI STATUTARI

Art. 2 - Sedi

1. Il Corpo, per conseguire i propri scopi sociali, oltre alla sede indicata nello Statuto Sociale, può dotarsi di depositi, magazzini, officine, sedi logistiche e operative dislocati sul territorio; ove ne rilevasse la necessità, il Consiglio Direttivo Regionale può eventualmente avvalersi della disponibilità di idonee sedi messe a disposizione dalle Squadre Associate a condizioni concordate.

Art. 3 - Finalità

1. La realizzazione degli obiettivi indicati all'art.2 dello Statuto Sociale, che avverrà con le modalità indicate nell'art.3, è regolamentata dal presente documento.
2. In particolare, l'attività finalizzata alla salvaguardia del patrimonio boschivo e dell'ambiente naturale è da considerarsi attività di antincendio boschivo, d'ora in avanti indicata come "AIB".
3. Per interventi AIB si intendono:
 - a. estinzione e bonifica di incendi boschivi e attività a queste connesse;
 - b. pattugliamento;
 - c. sorveglianza e prevenzione diretta sul territorio;
 - d. prevenzione indiretta attraverso attività di informazione e sensibilizzazione presso la popolazione ed in particolare nelle Scuole e presso gli Enti.
4. Negli interventi di cui alla lettera c del precedente comma sono compresi:
 - a. interventi per la manutenzione e il ripristino della viabilità forestale;
 - b. interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo, ivi comprese la realizzazione di opere e l'attività di prevenzione così come identificate dalle convenzioni stipulate con Regione Piemonte e altri enti.
5. Per interventi di Protezione Civile si intendono:

- a. attività di previsione e prevenzione atte a ridurre al minimo o eliminare la possibilità che si verifichino danni in caso di calamità;
 - b. attività di soccorso dirette a favorire l'assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
 - c. attività di superamento delle emergenze volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
 - d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, come giornate ecologiche o di sensibilizzazione sui temi ambientali;
 - e. attività di studio e di informazione sui rischi e sulle norme di comportamento da assumere in caso di eventi calamitosi; tali attività possono essere svolte anche mediante il ricorso a persone o soggetti appositamente incaricati.
6. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo vengono svolti secondo le specifiche norme vigenti.

Art. 4 - Convenzioni

1. Lo strumento preferenziale per istruire rapporti con gli Enti Pubblici, come previsto dallo Statuto Sociale, è la convenzione, da utilizzarsi a qualsiasi livello istituzionale previsto dalla normativa vigente.
2. Le Squadre Associate potranno stipulare liberamente solo convenzioni in ambito comunale, a firma del Presidente della stessa, utilizzando unicamente il testo allegato al presente Regolamento.
3. Nel caso di convenzioni di tipologia particolare o di carattere specificamente locale, i testi devono comunque essere preventivamente valutati e autorizzati dal Consiglio Direttivo Regionale.
4. Le eventuali convenzioni o i rapporti tra più Squadre Associate con enti di livello superiore, o che prevedano il coinvolgimento di più di un comune, dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dei Quadri Territoriali, ossia del Comandante di Distaccamento e dell'Ispettore Provinciale e, previo loro parere necessario, devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo Regionale, che fornirà le necessarie istruzioni per la formalizzazione dei relativi atti.

Art. 5 - Attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione

1. Per attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione si intende qualunque divulgazione con qualsiasi mezzo di materiale e documenti che riguardino in qualche modo il Corpo e che rendano note a terzi le sue attività e i suoi scopi istituzionali.
2. Il materiale informativo riguardante l'organizzazione del Corpo, prodotto al fine di sensibilizzare soggetti terzi sulle varie attività svolte dallo stesso e dalle Squadre Associate, deve essere preventivamente trasmesso al Consiglio Direttivo Regionale per l'approvazione. Trascorsi trenta giorni dalla data della trasmissione, vale il silenzio assenso.
3. Una copia definitiva deve essere recapitata allo stesso indirizzo al fine di costituire un archivio centralizzato. La consultazione dello stesso è libera per gli appartenenti al Corpo che ne facciano motivata richiesta.
4. I soggetti terzi che manifestino l'interesse di accedere al materiale devono richiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo Regionale.
5. Dall'archivio non possono essere asportati gli originali, salvo motivata richiesta approvata dal Consiglio Direttivo Regionale.
6. Chiunque intendesse impiegare, anche parzialmente, notizie, immagini o qualunque documento proveniente da tale archivio deve ottenerne preventivamente l'autorizzazione dal Consiglio Direttivo Regionale ed è tenuto a citarne la fonte.
7. In particolare, per quanto riguarda le interviste, le stesse possono essere rilasciate nel rispetto assoluto delle finalità del Corpo, dello Statuto Sociale, del presente Regolamento e delle Procedure Operative Regionali.
8. Delle dichiarazioni rilasciate sono comunque sempre responsabili in prima persona i soggetti dichiaranti direttamente interessati.

Art. 6 - Gestione del patrimonio e delle risorse economiche

1. Il Patrimonio del Corpo è utilizzabile, a eccezione di eventuali fondi vincolati o destinati a specifiche iniziative, per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. Tra le entrate del Corpo sono comprese tutte le entrate espresse in qualsiasi forma e nelle modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

3. Anche le donazioni di beni non registrabili devono essere confortate da documenti cartacei che ne chiariscano la provenienza e le intenzioni espresse dal donatore.
4. L'Assemblea Regionale delibera l'utilizzo straordinario di parte delle somme del fondo di garanzia per la partecipazione a progetti specifici.

Art. 7 - Contributi e rimborsi spese alle Squadre Associate

1. Il Corpo prevede l'erogazione di un contributo alle Squadre Associate proporzionato all'attività svolta dalle stesse, tramite i volontari, per il raggiungimento delle finalità statutarie. L'importo del contributo verrà calcolato e gestito secondo le indicazioni contenute negli atti emanati dagli organi competenti, adeguate alle eventuali modifiche sopravvenute nelle disposizioni di Legge, e verrà erogato nell'anno successivo a quello in cui l'attività è stata prestata, previa verifica del rispetto da parte della Squadra Associata ricevente degli impegni previsti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento.
2. Per rimborso spese si intende la corresponsione alle Squadre Associate di un importo pari agli esborsi realmente sostenuti durante l'espletamento di specifici compiti statutarie e certificati tramite idonea documentazione giustificativa con autodichiarazione del soggetto beneficiario, qualora non ne sia possibile l'accertamento. Quest'ultimo metodo d'indennizzo, da considerarsi del tutto straordinario, deve sempre essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo Regionale, sentito l'Ispettore Provinciale competente.
3. I rimborsi spese sono ammessi in caso di:
 - a. improrogabili necessità e urgenze operative;
 - b. missioni non rimborsate da altri enti;
 - c. convegni e seminari;
 - d. rappresentanza;
 - e. attività specifiche delle commissioni tecniche;
 - f. partecipazione a mostre, stand, fiere;
 - g. incontri extraregionali;
 - h. risarcimento per danni a mezzi e attrezzature private non dovuti a colpa;
 - i. utilizzo di automezzo privato o di proprietà della Squadra Associata, nel qual caso è rimborsata la quinta parte del costo massimo del carburante per ogni chilometro percorso;
 - j. utilizzo di automezzo di proprietà della Regione Piemonte o del Corpo AIB Piemonte ODV, detenuto o a qualsiasi altro titolo utilizzato, nel qual caso è rimborsato il carburante consumato;
 - k. uso di mezzi pubblici;
 - l. telefonate documentabili;
 - m. vitto e alloggio;
 - n. cancelleria, minuteria e parti di ricambio;
4. Nel bilancio del Corpo devono essere previsti appositi capitoli di spesa relativi a rimborsi legati alle cariche sociali, alla partecipazione a manifestazioni o esercitazioni di interesse nazionale e internazionale e ad altri incontri specifici.
5. Per mansioni non previste dalle cariche sociali del Corpo AIB Piemonte ODV, possono essere rimborsati soltanto gli oneri sostenuti per le attività svolte dietro specifico incarico scritto del Consiglio Direttivo Regionale.

TITOLO II - SQUADRE ASSOCIATE

Art. 8 - Disposizioni generali

1. Il Corpo fornisce alle Squadre Associate il supporto necessario per regolarizzare la posizione nei confronti delle vigenti normative sul volontariato e assistenza tecnica e amministrativa alle Organizzazioni in via di costituzione che esprimono interesse all'iscrizione al Corpo.
2. Tutte le Squadre Associate devono far pervenire il proprio Statuto Sociale al Consiglio Direttivo Regionale, con le modalità che verranno comunicate dallo stesso.
3. All'interno di uno stesso comune è prevista l'esistenza di una sola Squadra Associata.
4. Per particolari esigenze logistiche, operative o amministrative presenti all'interno di una Squadra Associata è prevista l'esistenza di una Sezione di Volontari stabilmente dislocati in un comune diverso o in una frazione dello stesso, qualora geograficamente molto esteso.

5. Ogni Squadra associata deve essere composta da un numero di Volontari sufficiente a garantire il regolare svolgimento delle attività previste dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento. Pertanto, per mantenere la qualifica di Squadra Associata è necessario un numero minimo di dieci Volontari, di cui almeno otto formati come Operatore AIB.
6. Sono preposti alla verifica del rispetto della norma di cui al precedente comma il Comandante di Distaccamento e l'Ispettore Provinciale che segnaleranno al Consiglio Direttivo Regionale per la determina del caso.
7. Tutte le Squadre Associate dovranno adottare una denominazione sintetica così strutturata: "Squadra AIB e PC di (nome del comune dove si è eletta la sede legale) ODV". Eventuali denominazioni estese non possono contenere o essere riconducibili a forme pubblicitarie.

Art. 9 - Inquadramento dimensionale delle Squadre Associate

1. I criteri per l'inquadramento dimensionale delle Squadre Associate al Corpo sono indicati nella tabella allegata al presente Regolamento.
2. La categoria di appartenenza influenza il calcolo delle quote di tesseramento e delle quote di copertura delle spese assicurative dei Volontari iscritti alle Squadre Associate e degli automezzi da queste possedute.

Art. 10 - Iscrizione di nuove Squadre Associate

1. Per poter presentare domanda di ammissione al Corpo in qualità di Squadra Associata, l'Organizzazione richiedente dovrà rispondere alternativamente ai seguenti criteri:
 - a. disporre di almeno dieci soci, dei quali almeno otto formati come Operatore AIB, di cui almeno uno con qualifica di Caposquadra anche provenienti da altre Squadre Associate;
 - b. disporre di almeno dodici soci, dei quali almeno otto abbiano firmato la dichiarazione d'impegno a frequentare i corsi di formazione per acquisire la qualifica di Operatore AIB e a svolgere effettivamente per almeno tre anni la relativa attività, come previsto dall'impegno contenuto nell'apposito modulo, e tra questi almeno uno che si impegni ad acquisire la qualifica di Caposquadra;
2. aver svolto un periodo di affiancamento di almeno dodici mesi, come Squadra Affiancata, a una Squadra Associata, salvo diversa valutazione del Consiglio Direttivo Regionale.
3. Nei casi in cui la Squadra Associata insista su un territorio privo di altre Squadre Associate, morfologicamente difficile e con piccole realtà insediative, l'Ispektorato Provinciale competente può presentare una richiesta di associazione di nuova Squadra con numero di volontari inferiore a quanto indicato al Consiglio Direttivo Regionale, che provvede alla presentazione della relativa documentazione all'Assemblea Regionale, che delibera sull'approvazione o sul rigetto dell'istanza.
4. Non può essere presa in considerazione l'ammissione a Squadra Associata di Squadre Affiancate che non abbiano al loro interno un Volontario con la qualifica di Caposquadra. Anche in questo caso il nucleo di Volontari conserva la condizione di Squadra Affiancata fino al raggiungimento dei requisiti.
5. Le domande di iscrizione di nuove Organizzazioni devono essere presentate al Comandante di Distaccamento competente per territorio il quale redige, entro dieci giorni, una relazione che analizzi in modo approfondito il caso, tenendo conto di tutti i fattori correlati, e che esprima nel dettaglio tutte le informazioni utili al fine di consentire agli organismi superiori di condurne una corretta valutazione.
6. L'Ispektorato Provinciale che visiona la relazione del Comandante di Distaccamento interessato invia prontamente la domanda con le proprie considerazioni alla Consiglio Direttivo Regionale che, in virtù delle informazioni in possesso, si esprime per l'ammissione entro i termini previsti dallo Statuto Sociale, ovvero determina le modalità di conduzione del periodo di affiancamento.
7. Espletate tutte le pratiche necessarie e al termine dell'eventuale periodo di affiancamento, l'Organizzazione richiedente viene ammessa quale socio ai sensi dello Statuto Sociale.

Art. 11 - Decadenza delle Squadre Associate dalla qualità di socio

1. Oltre alle cause normate dallo Statuto Sociale e dal Regolamento disciplinare, le Squadre Associate perdono la qualifica di socio qualora il numero dei loro Volontari sia inferiore, per due anni solari consecutivi, a quanto indicato al precedente art. 8, ovvero non venga rispettato quanto previsto dalle procedure operative regionali vigenti.

2. Nel periodo di cui al precedente comma, la Squadra potrà effettuare attività AIB soltanto come Squadra Affiancata ad altra Squadra Associata, ovvero sotto diretto coordinamento operativo del Comandante di Distaccamento.

Art. 12 - Ambiti di aggregazione

1. Le Squadre Associate operano primariamente nell'ambito del territorio compreso nel Distaccamento, tale territorio è individuato, anche tenendo conto della suddivisione delle Aree di base del Piano regionale AIB, allo scopo primario di ottenere la massima efficacia e rapidità nell'intervento delle Squadre e all'equilibrio della struttura organizzativa, che si deve ispirare a criteri di distribuzione delle Squadre il più possibile omogenei, anche in relazione alla rappresentatività dei Distaccamenti all'interno delle Consulte Provinciali e Regionali.
2. Nel caso in cui i territori e la distribuzione delle Squadre all'interno dei Distaccamenti non corrispondessero più a tali scopi e a tali criteri, deve essere cura del Comitato Regionale provvedere a una revisione della dislocazione e della composizione dei Distaccamenti, eventualmente in base ad una proposta progettuale della Consiglio Direttivo Regionale, anche su sollecitazione delle Squadre, il cui parere consultivo dovrà essere comunque sempre richiesto.
3. Non sarà possibile accettare la formazione di nuovi Distaccamenti con un numero di Squadre inferiore a 3 o con meno di 60 Volontari AIB. Soltanto nel caso di territori montani chiaramente isolati morfologicamente, si può prendere in considerazione la formazione di Distaccamenti formati da due Squadre; tale decisione, assunta dal Comitato Regionale sentito il parere della Consiglio Direttivo Regionale e dell'Ispettore Provinciale competente, ha comunque carattere eccezionale e deve essere motivata da particolari esigenze operative.
4. Nel caso aree territoriali omogenee, in particolare perché facenti parte della stessa valle o per contiguità territoriale, non appartengano alla stessa Provincia, dietro richiesta di due o più Squadre di tale area, la Direzione può predisporre, dopo aver ottenuto il parere degli Ispettori Provinciali e dei Comandanti di Distaccamento interessati, una diversa aggregazione delle Squadre facenti parte di tale area, che, ai soli fini operativi, travalichi i confini provinciali e le ripartizioni dei distaccamenti.
5. Resta inteso che dal punto di vista organizzativo (rappresentatività di Ispettori Provinciali e Comandanti; partecipazione a Consulta di Distaccamento e Consulta Provinciale dei Distaccamenti; adempimenti burocratici; vidimazione delle richieste di rimborsi e degli interventi, etc.) le Squadre continueranno a fare riferimento agli Ispettori Provinciali relativi alla Provincia a cui appartengono le Squadre stesse ed ai relativi Comandanti di Distaccamento.
6. Nelle situazioni operative, invece, non sarà più necessario che le Squadre facenti parte della nuova aggregazione intervengano, al di fuori della Provincia di appartenenza, soltanto in seguito alla richiesta dell'Ispettore Provinciale in cui si verifica l'incendio al loro Ispettore Provinciale.
7. Nel caso di segnalazioni di incendi, se la Squadra nel cui territorio si è verificato l'evento non potrà intervenire, verrà richiesto l'intervento di una Squadra dell'aggregazione, senza tener conto delle competenze provinciali e di Distaccamento.
8. Il Consiglio Direttivo Regionale, sentito il parere dei Capisquadra delle Squadre appartenenti alla nuova aggregazione, nominerà tra di essi un Coordinatore che si occupi di migliorare al massimo le comunicazioni e la sinergia tra tutte le Squadre.
9. La Squadra appartenente alla nuova aggregazione, nel seguire l'iter di comunicazioni relativo al suo intervento (vedi procedura direttiva), avrà cura di inviare prontamente le informazioni connesse alla sua attività al Coordinatore e al Comandante di Distaccamento in cui si è verificato l'incendio.
10. Il Comandante di Distaccamento e/o l'Ispettore Provinciale sul cui territorio opera la Squadra o le Squadre intervenute saranno comunque tenuti a fornire notizie e informazioni ai loro omologhi della Squadra intervenuta.
11. Dopo un periodo di sperimentazione di un anno, se le Squadre e i Quadri interessati giudicheranno positivamente la nuova forma aggregativa, potrà essere presentata dalla Direzione una proposta di variazione, a tutti gli effetti, dei territori dei Distaccamenti interessati, che porterà alla formazione di un nuovo Distaccamento interprovinciale, il cui Ispettorato Provinciale di riferimento verrà altresì individuato dalla Direzione stessa.
12. Tali proposte verranno quindi ratificate dal Comitato Regionale.
13. Formalizzato il mutamento circoscrizionale, il Coordinatore decadrà e sarà eletto il Comandante di Distaccamento come previsto dal presente Regolamento.

TITOLO III - QUADRI INTERMEDI, ALTRI ORGANI STATUTARI E ORGANI DI NATURA DIVERSA

CAPO I - QUADRI INTERMEDI

Art. 13 - Quadri operativi e amministrativi

1. Le figure che esercitano funzioni di coordinamento, gestione e vigilanza dell'attività del Corpo sono:
 - a. Presidente della Squadra Associata;
 - b. Caposquadra e Vicecaposquadra;
 - c. Comando di Distaccamento nella figura del Comandante di Distaccamento, Vicecomandante di Distaccamento e Segretario di Distaccamento;
 - d. Ispettorato Provinciale nella figura dell'Ispettore Provinciale, Viceispettore Provinciale e Segretario Provinciale;
 - e. Consiglio Direttivo Regionale e Ispettori Regionali;
 - f. Ispettore Generale e Ispettore Generale Vicario.
2. Queste figure ricevono mandato rappresentativo da coloro che li eleggono, ma devono svolgere il loro ruolo nel rispetto assoluto della normativa del Corpo e nella prospettiva di un servizio esteso a tutta l'Organizzazione, senza assumere posizioni di parzialità e difendere interessi localistici.
3. Queste figure, identificate dall'art 15 dello Statuto Sociale quali organi di natura diversa, altrimenti dette "Quadri Territoriali", a eccezione del Presidente della Squadra Associata, devono corrispondere a requisiti indispensabili allo svolgimento delle loro funzioni e del loro ruolo di responsabilità ed alla competenza in materia di Antincendio Boschivo e di Protezione Civile oggettivamente dimostrabile
4. Il comportamento dei Quadri Territoriali deve quindi sempre ispirarsi a criteri di sicurezza, serietà, senso del dovere, appartenenza al Corpo, efficienza, competenza, abnegazione e servizio.

CAPO II - ORGANI CONSULTIVI DEI QUADRI TERRITORIALI

Art. 14 - Finalità

1. Gli organi consultivi dei Quadri Territoriali sono assemblee costituite a vari livelli al fine di garantire massima partecipazione e condivisione delle scelte operate da questi.

Art. 15 - Consulta di Distaccamento

1. La Consulta di Distaccamento è costituita dai Caposquadra delle Squadre Associate o dai loro delegati.
2. Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti non esclusivamente riferibili all'ambito operativo, ma anche di carattere amministrativo e organizzativo, alla Consulta di Distaccamento possono partecipare, con il solo diritto di intervento, i Presidenti delle Squadre Associate del Distaccamento.
3. La Consulta di Distaccamento deve essere convocata dal Comandante di Distaccamento almeno quattro volte all'anno. Deve essere, inoltre, convocata quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei Caposquadra; in questo caso, qualora il Comandante di Distaccamento non vi provveda, la convocazione deve essere effettuata dall'Ispettore Provinciale competente.
4. La Consulta di Distaccamento è presieduta dal Comandante di Distaccamento.
5. Il Caposquadra, in seno alla Consulta di Distaccamento, riferisce eventuali esigenze e difficoltà delle Squadre Associate e dei Volontari, ovvero le eventuali disfunzioni di servizio in ambito operativo.

Art. 16 - Consulta Provinciale dei Distaccamenti

1. La Consulta Provinciale dei Distaccamenti è composta dai Comandanti di Distaccamento dei Distaccamenti della Provincia ed è presieduta dall'Ispettore Provinciale.

2. La Consulta Provinciale dei Distaccamenti deve essere convocata dall'Ispettore Provinciale almeno tre volte all'anno o su richiesta di un terzo dei Comandanti di Distaccamento. Qualora l'Ispettore Provinciale non vi provveda, la convocazione dovrà essere effettuata dall'Ispettore Regionale competente per territorio.
3. La Consulta Provinciale dei Distaccamenti ha il compito di:
 - a. recepire e valutare le istanze, i fabbisogni e le problematiche emergenti dalle Squadre Associate ricomprese nei Distaccamenti della Provincia e rappresentarle nelle opportune sedi;
 - b. pianificare le attività e l'impiego delle risorse resesi disponibili;
 - c. adoperarsi per la riuscita di ogni iniziativa tendente alla realizzazione degli scopi sociali del Corpo.

Art. 17 - Consulta Regionale dei Distaccamenti

1. Alla Consulta Regionale dei Distaccamenti hanno diritto di partecipare tutti i Comandanti di Distaccamento della Regione ed è convocata e presieduta dall'Ispettore Generale.
2. La Consulta Regionale dei Distaccamenti esprime parere sul programma annuale e la relativa attuazione nel Bilancio Preventivo e pianifica con il Consiglio Direttivo Regionale le attività operative.
3. La Consulta Regionale dei Distaccamenti può proporre l'adozione di nuove iniziative, modifiche e integrazione delle procedure operative e formulare suggerimenti e pareri su tutta l'attività del Corpo.

Art. 18 - Comitato Regionale

1. Al Comitato Regionale hanno diritto di partecipare gli Ispettori Provinciali, i Viceispettori Provinciali, gli Ispettori Regionali e l'Ispettore Generale.
2. Il Comitato Regionale si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione dell'Ispettore Generale per aggiornare il Consiglio Direttivo Regionale sulla situazione delle Province e dei singoli Distaccamenti.
3. Il Comitato Regionale ha funzioni di indirizzo su tutte le attività sociali e di programmazione, anche pluriennale, delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali ed esprime quindi gli indirizzi programmatici da sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale e all'Assemblea Regionale.
4. Il Comitato Regionale esprime parere preventivo al Bilancio Consuntivo e al Bilancio Preventivo da sottoporre all'Assemblea Regionale. Esprime inoltre parere preventivo sui provvedimenti disciplinari, salvo casi d'urgenza.
5. Il Comitato Regionale propone e valuta gli aggiornamenti e l'integrazione delle procedure, delle circolari e delle disposizioni aventi particolare impatto sulla struttura del Corpo, anche al fine di ottenerne massima efficacia e diffusione.

CAPO III - ALTRI ORGANI STATUTARI

Art. 19 - Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta da tre volontari e tre volontari supplenti che non facciano parte di altri organi sociali e svolge le sue funzioni in composizione piena per ciascun singolo procedimento disciplinare.
2. Nel caso un componente della Commissione Disciplinare cessi dalla carica nel corso del mandato, ovvero nel caso in cui divenga incompatibile, a questo subentra il primo dei supplenti.
3. Per garantire sempre la piena composizione della Commissione Disciplinare il numero dei volontari supplenti dovrà essere reintegrato alla prima Assemblea Generale successiva ad eventuali cessazioni o incompatibilità della carica.
4. Per ogni singolo procedimento disciplinare la Commissione Disciplinare nomina, se ritiene opportuno in relazione alla collocazione della figura oggetto del procedimento e con funzioni consultive, un Volontario che ricopra una carica omologa territorialmente estranei al procedimento trattato.
5. Il procedimento disciplinare viene avviato dal Consiglio Direttivo Regionale su segnalazione di una delle figure di cui all'art. 13 e le eventuali sanzioni vengono comminate dallo stesso Consiglio Direttivo Regionale.
6. Nel corso del procedimento deve essere richiesto un parere alla Commissione Disciplinare, che lo esprime in riferimento al presente Regolamento, motivandolo e suggerendo, qualora lo ritenga necessario, quale debba essere la sanzione da comminare.

Art. 20 - Organo di Controllo

1. Per la regolamentazione di questo organo statutario si rimanda all'art. 23 dello Statuto Sociale.

Art. 21 - Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Il soggetto, fisico o giuridico, di cui al presente articolo è nominato dall'Assemblea Regionale tra i soggetti iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
2. Nel caso in cui la nomina di un Revisore Contabile iscritto non fosse obbligatoria a termini di Legge, l'Assemblea Regionale potrà deliberare la nomina di un organo di revisione interna basandosi su un elenco di Volontari che si rendano disponibili a svolgere tale compito. Coloro che intendono iscriversi in tale elenco devono presentare una domanda al Consiglio Direttivo Regionale corredata da un curriculum vitae. La graduatoria in seguito formata tiene conto anche del titolo di studio e delle esperienze lavorative.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Volontari eletti dall'Assemblea Regionale con le modalità previste dal Regolamento Elettorale e tre Volontari supplenti.
2. Nel caso un componente del Collegio dei Probiviri cessi dalla carica nel corso del mandato, ovvero nel caso in cui divenga incompatibile, a questo subentra il primo dei supplenti.
3. Per garantire sempre la piena composizione della Collegio dei Probiviri il numero dei volontari supplenti dovrà essere reintegrato alla prima Assemblea Generale successiva ad eventuali cessazioni o incompatibilità della carica.
4. Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto dello Statuto Sociale e del presente Regolamento; in generale, esso svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti del Corpo.
5. Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito del Corpo e che interessino uno o più Squadre Associate.
6. Le Squadre Associate, con l'iscrizione al Corpo o con il suo rinnovo, accettano la funzione arbitrale del Collegio dei Probiviri.
7. Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento del Corpo, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Regionale di tutti i suoi atti.
8. Il Collegio dei Probiviri dirime inappellabilmente vertenze e questioni sollevate da uno o più Squadre Associate riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto Sociale e dei suoi principii, e, ove necessario, propone conseguenti modifiche minori al testo di questo. Il Collegio dei Probiviri comunica tali eventuali proposte al Consiglio Direttivo Regionale, che le sottopone alla valutazione dell'Assemblea Regionale. Se questa le ritiene accettabili, le approva in seduta straordinaria.

CAPO IV - ORGANI DI NATURA DIVERSA

Art. 23 - Commissioni Tecniche

1. Le Commissioni Tecniche vengono nominate dal Consiglio Direttivo Regionale o dall'Assemblea con un preciso compito; il periodo di lavoro di ciascuna Commissione Tecnica è determinato dalle esigenze di studio ed analisi.
2. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione Tecnica viene individuato dal Consiglio Direttivo Regionale in base a specifiche necessità; la composizione può essere rivista dalla Consiglio Direttivo Regionale in qualsiasi momento.
3. Possono fare parte delle Commissioni Tecniche tutti i Volontari delle Squadre Associate che si rendano disponibili a impegnarsi per fornire, laddove richiesto, il supporto tecnico specifico al Consiglio Direttivo Regionale.
4. Ogni Commissione Tecnica fa riferimento a uno specifico Ispettore Regionale, che ne assume la Presidenza e che può convocarla ogni volta lo ritenga opportuno.
5. Alle Commissioni Tecniche può essere richiesta, dall'Organo che le ha nominate, una relazione dei lavori svolti.
6. Le Commissioni Tecniche possono essere sciolte in qualsiasi momento dall'Organo che le ha nominate con provvedimento motivato.

Art. 24 - Ufficio Stampa

1. All'Ufficio Stampa è preposto un Volontario nominato dal Consiglio Direttivo Regionale ed è soggetto alla direzione e al coordinamento da parte dell'Ispettore Regionale competente.
2. A questo preposto possono affiancarsi, anche temporaneamente e per esigenze specifiche, collaboratori segnalati dallo stesso preposto e approvati dal Consiglio Direttivo Regionale.
3. All'Ufficio Stampa, in ambito esterno al Corpo, spetta di:
 - a. massimizzare la divulgazione delle notizie riguardanti il Corpo che si ritengono necessario rendere pubbliche;
 - b. emettere regolarmente comunicati stampa relativi alle principali attività e iniziative in cui il Corpo è coinvolto;
 - c. raccogliere materiale fotografico e video che possa essere utilizzato per finalità informative e divulgative;
 - d. progettare e realizzare pubblicazioni, opuscoli, video e materiali multimediali;
4. All'Ufficio Stampa, in ambito interno al Corpo, spetta di:
 - a. massimizzare la diffusione di notizie, articoli e recensioni tecniche specifiche del settore, Leggi e normative, bandi di concorso, iniziative e attività delle singole Squadre Associate e dei Distaccamenti;
 - b. inserire regolarmente news, articoli e comunicati nell'apposito spazio sul sito web del Corpo;
 - c. seguire il telegiornale del Corpo qualora istituito.
5. Ogni Squadra Associata deve comunicare all'Ufficio Stampa tutte le iniziative attivate a livello locale.
6. Qualora riguardino la diffusione di informazioni relative all'organizzazione del Corpo, tali comunicazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Regionale.
- 7.

Art. 25 - Segreteria Generale

1. Sarà facoltà della Direzione Regionale nominare alla Segreteria Generale come eventualmente preposto un Volontario o un Quadro Territoriale.
2. I rapporti tra la Segreteria Generale e il Consiglio Direttivo Regionale devono seguire quanto previsto nel dispositivo di nomina e fare riferimento all'Ispettore Regionale competente.

Art. 26 - Tesoreria

1. Sarà facoltà della Direzione Regionale nominare alla Tesoreria come eventuale preposto un Volontario o un Quadro Territoriale.
2. I rapporti tra la Tesoreria e il Consiglio Direttivo Regionale devono seguire le quanto previsto nel dispositivo di nomina e fare riferimento all'Ispettore Regionale competente.

CAPO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 27 - Decadenza dei Quadri Territoriali

1. Qualora necessario, gli organi consultivi di cui al capo II del presente titolo, riuniti in convocazione ordinaria, possono deliberare la sfiducia di uno o più tra i relativi Quadri Territoriali di cui alle lettere b) c) e d) del comma 1 dell'art 13.
2. Nel caso in cui un Quadro Territoriale dovesse commettere infrazioni o inadempienze al presente Regolamento, allo Statuto Sociale, ovvero alla normativa vigente, il suo ruolo è considerato una aggravante in sede di applicazione di eventuali sanzioni.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo Regionale, anche su segnalazione di un Quadro Territoriale superiore a quello interessato, può richiedere al relativo organo consultivo di deliberarne la decadenza e di eleggere un sostituto.
4. La mancata partecipazione dei Quadri Territoriali, alla vita del Corpo e alle riunioni periodiche implica il venir meno da parte di questi ai loro obblighi istituzionali connessi alle importanti funzioni e alle responsabilità assunte volontariamente all'interno del Corpo. Pertanto, nel caso in cui un Quadro Territoriale non prenda parte per tre volte consecutive alle riunioni che gli competono, ovvero ai due terzi di esse nell'arco temporale dell'anno solare,

salvo gravissimi e comprovati motivi, il Consiglio Direttivo Regionale può richiedere al relativo organo consultivo quanto al precedente comma 3.

5. Nel caso in cui al Presidente della Squadra Associata venga contestata una violazione statutaria, del presente Regolamento, ovvero la mancata partecipazione all'Assemblea Regionale per una convocazione, il Consiglio Direttivo Regionale invierà a questo una ammonizione scritta.
6. Da quanto al precedente comma, resta salva la facoltà del Presidente di delegare alla partecipazione all'Assemblea Regionale un altro Volontario, purché comunque iscritto alla stessa Squadra Associata.
7. Nel caso in cui la mancata partecipazione all'Assemblea Regionale di cui al precedente comma 5 si ripetesse una seconda volta anche non consecutiva nell'arco temporale di un biennio, il Consiglio Direttivo Regionale richiedendo contestualmente a questo l'immediato avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Presidente della Squadra Associata inadempiente; in tal caso, si applica quanto previsto dal presente Regolamento alla Sezione III, Titolo III, Capitolo I Art. 2 comma c. e art. 3 comma c. e l'Assemblea dei Soci della Squadra Associata che lo ha eletto dovrà deliberarne la decadenza e eleggere un sostituto.
8. Qualora la Squadra Associata non accettasse l'indicazione di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo Regionale deve avviare un procedimento di espulsione della stessa.

TITOLO IV - COMPITI E FUNZIONI DEI QUADRI TERRITORIALI

Art. 28 - Finalità del presente titolo

1. Le funzioni operative delle figure di cui al precedente art. 13, a integrazione delle eventuali funzioni statutarie, sono disciplinate dal presente titolo.

Art. 29 - Presidente della Squadra Associata

1. Il Presidente della Squadra Associata ne è il Legale Rappresentante.
2. A questo sono deputate, coerentemente con lo Statuto Sociale della Squadra Associata e conformemente alle procedure operative regionali, le seguenti funzioni:
 - a. cura dei rapporti istituzionali e amministrativi con il Corpo, ivi compresa la trasmissione dei rendiconti economici e finanziari annuali;
 - b. mantenimento dei requisiti per l'iscrizione della Squadra Associata al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte ovvero agli eventuali adempimenti che verranno previsti dalle normative;
 - c. collegamento con gli Organi Sociali del Corpo e partecipazione all'Assemblea Regionale;
 - d. conservazione e aggiornamento dei documenti relativi alle attività istituzionali, alle riunioni, alle esercitazioni, alla disponibilità e alle schede del personale al suo comando;
 - e. convocazione e direzione delle riunioni della Squadra Associata;
 - f. redazione dei verbali e svolgimento degli adempimenti relativi al portale gestionale del Corpo;
 - g. controllo dell'adeguatezza della formazione in relazione alla mansione e all'attività da questo effettivamente svolta;
 - h. cura dei programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico dei Volontari;
 - i. controllo della manutenzione di apparecchiature, attrezzature, attrezzi, dispositivi di protezione individuale, macchine e materiali di Proprietà della Regione Piemonte concessi in uso a qualsiasi titolo alla Squadra Associata e del relativo uso esclusivo da parte del solo personale avente titolo;
 - j. predisposizione della programmazione plurigiornaliera e controllo dell'osservanza dei tempi di lavoro e di riposo;
 - k. predisposizione e direzione di esercitazioni e di addestramenti, per tutte le attività indicate nello Statuto della Squadra AIB e PC ODV e vigilanza durante la loro esecuzione.

Art. 30 - Caposquadra e Vicecaposquadra

1. il Caposquadra costituisce il raccordo operativo tra i Volontari di una Squadra Associata e il Corpo e assume funzioni di coordinamento e di direzione dell'attività del personale durante gli interventi e di primo livello di controllo della sicurezza.

2. Per la sua posizione e per le funzioni che gli sono affidate deve farsi carico di responsabilità dirette verso coloro che operano nella Squadra Associata, ma deve anche rendere conto al Corpo delle attività della stessa e dei mezzi e delle attrezzature a questa assegnati.
3. Il Caposquadra vigila sulle dotazioni di sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale in uso da parte dei Volontari e sulle situazioni di rischio in cui questi operano, assicurandosi che le operazioni si svolgano in sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, ciascuna Squadra Associata deve avere tra i propri Volontari almeno un Caposquadra conforme ai requisiti previsti nella sez.II delle Procedure Operative AIB della Regione Piemonte, il quale costituisce il riferimento operativo per il Corpo.
5. Il Caposquadra, così come identificato nel presente Regolamento e nelle Procedure Operative AIB della Regione Piemonte, può anche non corrispondere al Presidente della Squadra Associata.
6. Qualora in una Squadra Associata non sia presente, per motivi contingenti e imprevisi, un Volontario con i requisiti di Caposquadra, la relativa funzione verrà assunta da un Volontario con qualifica di Caposquadra appartenente a una diversa Squadra Associata del Distaccamento e nominato dall'Ispettore Provinciale competente, sentita la Squadra Associata interessata e il Comandante di Distaccamento. Resta inteso che la Squadra Associata interessata dovrà provvedere rapidamente a dotarsi di un Caposquadra qualificato.
7. Nel caso in cui la Squadra Associata non rispetti l'impegno di cui al precedente comma, ossia non invii un Volontario agli specifici corsi di formazione previsti dalla normativa vigente e dalle Procedure Operative della Regione Piemonte, essa perde la propria autonomia e si aggrega, dal punto di vista operativo, a una diversa Squadra Associata del Distaccamento in qualità di Squadra Affiancata.
8. Vista la particolare rilevanza della figura operativa di Caposquadra, si devono tener presenti le seguenti indicazioni:
 - a. in funzione della realtà operativa della Squadra Associata, devono essere presenti più Volontari formati con tale qualifica, tenendo presente le esigenze specifiche, l'età, le norme e le procedure operative vigenti e le indicazioni dell'Ispettore Provinciale competente;
 - b. la qualifica di Caposquadra prevede una adeguata formazione certificata che dovrà obbligatoriamente essere acquisita prima di assumere le funzioni operative collegate alla stessa.
9. Il Caposquadra ha il dovere di:
 - a. verificare puntualmente l'idoneità del personale sul piano psicofisico e attitudinale e verifica l'idonea formazione per la mansione in relazione al singolo intervento o attività;
 - b. segnalare tempestivamente al Presidente della Squadra Associata e ai Quadri Territoriali competenti comportamenti eventualmente sanzionabili con provvedimenti disciplinari;
 - c. controllare la manutenzione di apparecchiature, attrezzature, attrezzi, dispositivi di protezione individuale, macchine e materiali e del relativo uso esclusivo da parte del solo personale avente titolo in relazione al singolo intervento o attività
 - d. predisporre e controllare i tempi di lavoro e di riposo durante l'attività operativa;
 - e. predisporre e dirigere esercitazioni e addestramenti AIB e vigilare durante la loro esecuzione;
 - f. assicurare un efficace collegamento con i Quadri Territoriali competenti;
 - g. partecipare attivamente alla Consulta di Distaccamento.
10. All'Operatore AIB appartenente a una Squadra Associata che sia provvisto della qualifica di Caposquadra, ancorché non rivesta la relativa funzione, spettano i seguenti compiti operativi in relazione alle singole attività svolte:
 - a. provvedere e controllare gli interventi preliminari ed esecutivi connessi e conseguenti alle attività operative;
 - b. assumersi la responsabilità dell'unità operativa d'intervento a cui è preposto, sia stabilmente che occasionalmente;
 - c. valutare autonomamente gli interventi necessari e l'impiego di risorse e mezzi, limitatamente ai casi in cui questo non sia competenza di figure superiori;
 - d. effettuare e coordinare, su disposizione di figure superiori e nell'ambito delle procedure operative, le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione;
 - e. coordinare l'attività di addestramento e prendervi parte e partecipare all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi;
 - f. redigere e sottoscrivere rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.
11. Qualora il Presidente della Squadra Associata possieda la qualifica di Caposquadra, questo è identificato nella funzione di Caposquadra, senza che siano necessarie elezioni o nomine.
12. Nel caso in cui all'interno della Squadra Associata sia presente un solo Volontario che possieda la qualifica di Caposquadra, si ha lo stesso effetto di cui al precedente comma.

13. Qualora il Presidente della Squadra Associata non possieda tale qualifica e all'interno della Squadra Associata siano presenti più Volontari formati con la qualifica di Caposquadra, l'Assemblea dei Soci della stessa, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge il Caposquadra. A questo sono attribuiti, oltre ai compiti sopra indicati, anche il coordinamento con gli altri Volontari formati con la qualifica di Caposquadra, i quali acquisiranno automaticamente la qualifica di Vicecaposquadra.
14. La durata del mandato del Caposquadra corrisponde alla durata del mandato del Consiglio Direttivo della Squadra Associata.
15. I Vicecaposquadra con qualifica di Caposquadra, in caso di assenza anche temporanea del Caposquadra eletto, hanno le stesse responsabilità previste dalle procedure operative.
16. In presenza del Caposquadra e su sua delega, possono svolgere gli stessi compiti e le funzioni sopra indicate.
17. Il Consiglio Direttivo della Squadra Associata può selezionare Operatori AIB non ancora formati come Caposquadra e attribuire loro l'incarico di Vicecaposquadra. Questi possono, fino all'ottenimento della necessaria formazione da Caposquadra, operare esclusivamente sotto la supervisione del Caposquadra o di altro Vicecaposquadra formato, come da procedure operative e nei limiti della formazione ricevuta.

Art. 31 - Comando di Distaccamento

1. La Consulta di Distaccamento elegge, a maggioranza semplice e tra gli appartenenti alle Squadre Associate insistenti nel Distaccamento che si sono candidati secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale:
 - a. il Comandante di Distaccamento;
 - b. il Segretario di Distaccamento.
2. La Consulta di Distaccamento ratifica, su proposta del Comandante di Distaccamento, uno o più Vicecomandanti di Distaccamento aventi la necessaria formazione da Caposquadra, ovvero che si impegnino a ottenerla nel più breve tempo possibile.
3. Il Comandante di Distaccamento:
 - a. rappresenta e coordina le Squadre Associate interne al Distaccamento;
 - b. coordina, organizza e presiede, in stretto contatto con gli organi competenti, su delega di questi o su richiesta specifica dell'Ispettore Provinciale competente o di altri organi superiori, tutte le attività operative ricomprese nel territorio di propria competenza, rispondendo delle proprie decisioni e delle proprie azioni innanzi agli organi operativi superiori;
 - c. informa l'Ispettore Provinciale competente sul funzionamento degli organi del Distaccamento e collabora con questo per la tutela degli interessi dei Volontari.
4. In caso di assenza o impedimento, il Comandante di Distaccamento è sostituito da un Vicecomandante di Distaccamento delegato.
5. Il Segretario di Distaccamento:
 - a. verbalizza le riunioni della Consulta di Distaccamento e assiste il Comandante di Distaccamento nell'attività amministrativa;
 - b. assiste le Squadre Associate del Distaccamento per tutte le incombenze amministrative e burocratiche.
6. In caso di dimissioni del Comandante di Distaccamento si procederà, con il coordinamento dell'Ispettore Provinciale, a nuove elezioni.

Art. 32 - Ispettorato Provinciale

1. La Consulta Provinciale dei Distaccamenti elegge, a maggioranza semplice tra i Volontari delle Squadre Associate insistenti nella Provincia che si sono candidati secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale:
 - a. l'Ispettore Provinciale;
 - b. uno o più Viceispettori Provinciali;
 - c. il Segretario Provinciale.
2. Il numero di Viceispettori Provinciali eleggibili in ciascuna Provincia viene determinato secondo i seguenti criteri:
 - a. un Viceispettore Provinciale per Province su cui insistano fino a trenta Squadre Associate;
 - b. due Viceispettori Provinciali per Province su cui insistano da trenta a sessanta Squadre Associate;
 - c. tre Viceispettori Provinciali per Province su cui insistano oltre sessanta Squadre Associate.
3. L'Ispettore Provinciale ha il compito, in stretto contatto con il Consiglio Direttivo Regionale, di coordinare, organizzare e presiedere tutte le attività di pianificazione operativa, tecnica, logistica e amministrativa ricomprese nel territorio provinciale, personalmente o attraverso i Viceispettori Provinciali o i Comandanti di Distaccamento. Presiede inoltre la Consulta Provinciale dei Distaccamenti e ne dirige i lavori.

4. Nel caso di eventuali dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo di una Squadra Associata o di un Comandante di Distaccamento, l'Ispettore Provinciale competente si attiva e coordina l'attività della Squadra Associata o del Distaccamento fino ad avvenute elezioni suppletive.
5. I Comandanti di Distaccamento sono, in prima istanza e per tutte le attività operative, stretti collaboratori dell'Ispettore Provinciale competente.
6. In caso di dimissioni dell'Ispettore Provinciale, le sue funzioni sono attribuite temporaneamente al Viceispettore Provinciale secondo curriculum, sino a nuove elezioni.
7. L'Ispettore Provinciale rappresenta dinanzi a terzi, per soli fini tecnici e operativi, le Squadre Associate della Provincia e con opportuna delega del Consiglio Direttivo Regionale può essere demandato a svolgere compiti particolari in base alle esigenze operative che si presentino.
8. L'Ispettore Provinciale risponde dei propri atti, in ambito operativo, all'Ispettore Generale e agli Ispettori Regionali.
9. I Viceispettori Provinciali coadiuvano gli Ispettori Provinciali nel trasmettere tempestivamente, puntualmente e correttamente ai Comandanti di Distaccamento tutte le relazioni, i verbali, i documenti e le informazioni ufficiali ricevute, quandanche in forma verbale.
10. Laddove i Viceispettori Provinciali siano in numero superiore a uno, gli stessi devono vicendevolmente assicurarsi di aver trasmesso le informazioni a tutti i Distaccamenti sottesi.
11. Il Viceispettore Provinciale, in caso di assenza o impedimento dell'Ispettore Provinciale, lo sostituisce nelle attività operative.
12. Per quanto previsto al precedente comma, qualora sia previsto più di un Viceispettore Provinciale, l'Ispettore Provinciale indica a chi spetta sostituirlo.
13. Qualora un Viceispettore Provinciale rassegni le dimissioni, ovvero decada dall'incarico per qualsivoglia ragione, subentra temporaneamente il primo escluso se presente. L'elezione suppletiva del Viceispettore Provinciale dimissionario o decaduto deve comunque avvenire entro sessanta giorni.
14. Il Segretario Provinciale verbalizza le riunioni della Consulta Provinciale dei Distaccamenti e assiste l'Ispettore Provinciale e i Viceispettori Provinciali nell'attività amministrativa.
15. Il Segretario Provinciale assiste i Segretari di Distaccamento e, se necessario, le singole Squadre Associate per tutte le incombenze amministrative e burocratiche.
16. In caso ne ravvisi la necessità, l'Ispettore Provinciale, sentiti i Comandanti di Distaccamento e i Capisquadra, istituisce uno staff composto dai Volontari delle Squadre Associate della Provincia e ne definisce l'ambito di attività.

Art. 33 - Consiglio Direttivo Regionale e Ispettori Regionali

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è un organo statutario composto da sette Ispettori Regionali la cui elezione avviene secondo le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto Sociale e dal Regolamento Elettorale.
2. Fatte salve le sue funzioni statutarie, il Consiglio Direttivo Regionale predispone e delibera e pubblicizza tutte le indicazioni e circolari utili per la gestione operativa e amministrativa del Corpo.
3. Per l'attività di gestione del Consiglio Direttivo Regionale sono previste le seguenti funzioni e relative deleghe:
 - a. segreteria, organizzazione e rapporti con il personale dipendente;
 - b. operatività nelle Province;
 - c. attrezzature logistiche;
 - d. automezzi;
 - e. vestiario e dispositivi di protezione individuale;
 - f. apparati radio e telecomunicazioni;
 - g. assicurazioni dei mezzi e dei Volontari;
 - h. formazione dei Volontari;
 - i. sistemi informatici;
 - j. tesoreria e gestione economica e finanziaria;
 - k. Ufficio Stampa, attività didattica e sviluppo dell'immagine;
 - l. coordinamento delle Colonne Mobili;
4. Ciascun Ispettore Regionale, nell'ambito delle proprie deleghe, deve operare nel rispetto del Bilancio Preventivo e degli indirizzi economici e gestionali approvati dall'Assemblea Regionale.
5. Il personale dipendente non può essere delegato all'esecuzione di compiti di coordinamento di attività svolte dai Volontari.

6. Al Consiglio Direttivo Regionale spetta il compito di valutare e autorizzare, indicando eventuali modifiche, le convenzioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, designando e delegando, eventualmente, un Quadro Territoriale per la sottoscrizione.
7. Il Consiglio Direttivo Regionale, secondo quanto stabilito dallo Statuto Sociale, avvia i procedimenti disciplinari e mette in esecuzione le sanzioni e i provvedimenti, come previsto dal Regolamento Disciplinare.
8. Il Consiglio Direttivo Regionale può deliberare l'instaurazione, le modalità di gestione e la risoluzione di rapporti di lavoro retribuito, sia dipendente sia autonomo, che il Corpo, in ragione delle sue imprescindibili esigenze di efficacia, continuità e regolarità di funzionamento, decida di intrattenere, ai sensi degli Art. 16 e 17 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.
9. In particolare, il Consiglio Direttivo Regionale può deliberare l'assunzione, il trattamento economico e il licenziamento del personale dipendente della Segreteria. Tale personale è alle dirette dipendenze dell'Ispettore Generale e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.
10. Il personale dipendente deve disporre delle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo che gli è affidato. L'iter di selezione deve essere trasparente e deve svolgersi con modalità differenziate a seconda che il personale sia stabile, continuativo od occasionale. L'attivazione dei rapporti di lavoro e la loro interruzione sono deliberati dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 34 - Squadra Direttiva

1. Gli Ispettori Regionali costituiscono figure organizzative che, per i loro compiti istituzionali, operano negli interessi generali del Corpo e nella prospettiva di valorizzare tutte le componenti e le risorse dello stesso: essi quindi, in corrispondenza del periodo in cui svolgono il loro servizio presso la Direzione, non possono essere riferiti ad una specifica Squadra e ad una particolare circoscrizione territoriale.
2. Essi devono quindi essere inquadrati in una "Squadra Direttiva" che permetta loro di fruire di una totale autonomia rispetto agli impegni ed agli interventi della Squadra di origine.
3. Essendo gli Ispettori Regionali impegnati costantemente nelle attività di loro competenza, prevalentemente svolte al di fuori della normale operatività della propria Squadra, la registrazione degli impegni da essi svolti avviene nella specifica sezione del gestionale del Corpo.
4. Resta inteso che gli Ispettori possono partecipare, non necessariamente con compiti di responsabilità diretta, agli interventi operativi della Squadra di provenienza e nei vari momenti della sua vita associativa, senza però alcun obbligo di raggiungere un monte ore particolare e di registrazione della loro attività.

Art. 35 - Staff di Direzione

1. Lo Staff di Direzione è composto dai volontari delle Squadre Associate con competenze tecnico-operative particolari che formano, in modo temporaneo o stabile, lo Staff tecnico della Squadra Direttiva, a cui deve essere attribuita una posizione autonoma rispetto alle Squadre di provenienza, analogamente a ciò che caratterizza i membri della Squadra direttiva.
2. La nomina a Staff di Direzione viene approvata dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta di un Ispettore Regionale, con apposita delega dell'Ispettore Generale che identifica le esigenze e le finalità dell'attività da svolgere.
3. La nomina deve essere prontamente portata a conoscenza del Presidente della Squadra Associata in cui è iscritto il volontario.
4. Sarà obbligo del volontario preavvisare il Presidente della Squadra Associata delle attività svolte in qualità di Staff di Direzione

Art. 35 - Ispettore Generale e Ispettore Generale Vicario

Per la regolamentazione di questi organi statutari si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 dello Statuto Sociale.

TITOLO V - VOLONTARI DELLE SQUADRE ASSOCIATE

Art. 36 - Disposizioni generali

1. Nel presente Regolamento l'espressione "Volontario" è valida per tutti i soci delle Squadre Associate, ad esclusione di eventuali "Amici AIB" Benefattori, Benemeriti e soci minorenni.
2. Tutti i Volontari delle Squadra AIB e PC associate sono tenuti a conoscere e rispettare quanto previsto dallo Statuto del Corpo AIB Piemonte e del presente Regolamento Unico Regionale.
3. Pertanto non c'è alcuna distinzione nell'obbligo di rispettare lo Statuto, il presente Regolamento Unico Regionale, tra i "Volontari generici" e i "Volontari AIB", così come identificati nell'art. 10 dello Statuto e precisati negli articoli successivi.
4. Per quanto ovvio le disposizioni contenute nel presente Regolamento relative alle modalità operative nell'attività AIB sono applicabili solo ai Volontari AIB formati e abilitati.

Art. 37 - Comportamento del Volontario

1. Il Volontario conforma la sua condotta al dovere di servire il Corpo nell'espletamento delle proprie attività, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il Volontario si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Associazione, le Istituzioni ed i cittadini.
3. La medesima attenzione deve essere prestata prioritariamente nei confronti del personale di altre Strutture od Enti, ufficialmente preposti alla gestione dell'emergenza.
4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il Volontario in particolare:
 - a. deve partecipare alle attività richieste con impegno, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, lealtà e rispetto reciproco;
 - b. non può sostituirsi, in nessuna occasione, agli Organi Statutari e ai Quadri Territoriali preposti alla direzione o al coordinamento dei Volontari, negli interventi o attività di antincendio boschivo e/o di Protezione civile, né tanto meno svolgere attività o compiti propri e specifici di altri Enti che concorrono nelle operazioni di intervento;
 - c. non può accettare qualsiasi remunerazione per i servizi prestati nell'ambito della sua opera di Volontario;
 - d. quando previsto, deve utilizzare sempre e correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale ricevuti in dotazione.

Art. 38 - Procedure per l'adesione di nuovi volontari nelle Squadre

1. L'appartenenza al Corpo AIB Piemonte è incompatibile con quella ad Associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Corpo.
2. Non è ammessa la partecipazione ad altre Associazioni di Volontariato aventi compiti di Protezione Civile primari similari a quanto previsto dal nostro Statuto, ad esclusione dei VVF.
3. Qualora partecipi ad altre Associazioni di Volontariato aventi compiti di Protezione Civile diversi da quanto previsto dal nostro Statuto (ad esempio: socio assistenziale, radiocomunicazioni, etc) deve chiarire al momento dell'iscrizione la sua scelta principale in caso di attivazione;
4. È tassativamente vietata a tutti i Volontari del Corpo AIB l'appartenenza, a livello regionale, ad Associazioni di volontariato che perseguono l'obiettivo primario di Anti Incendio Boschivo.
5. Ogni aspirante Volontario dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione di impegno ed accettazione dei doveri e della normativa AIB, dello Statuto del Corpo AIB Piemonte, del presente Regolamento e del Regolamento di Disciplina.
6. Il Volontario dovrà inoltre compilare il modulo dei prerequisiti sanitari e qualora volesse acquisire la qualifica di "Volontario AIB" dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a svolgere la sua attività di "Volontario AIB" per almeno 3 anni, salvo gravi e giustificati motivi, che devono comunque essere documentati.
7. Soltanto dopo aver sottoscritto tale impegno potrà accedere ai corsi e completare la sua formazione.
8. Nell'ipotesi di dimissioni anticipate non giustificate da grave, non prevedibile e documentato motivo rispetto alla scadenza dei 3 anni alla Squadra associata di appartenenza sarà chiesto di versare al Corpo l'importo delle spese sostenute per completare la formazione del volontario.

9. La Squadra associata potrà rivalersi nei confronti del volontario in base alle norme e ai vincoli indicati nel proprio Statuto e/o Regolamento.
10. Il Volontario Generico, su sua richiesta, qualora venisse ritenuto idoneo e positivamente valutato dal Caposquadra e dal Comandante di Distaccamento potrà essere inserito in una apposita lista, e nell'attesa di frequentare ad acquisire la qualifica di "Volontario AIB" viene codificato come "Volontario Proposto".
11. Nel rispetto delle normative previste in materia AIB e Protezione Civile, il Volontario Proposto, potrà intervenire nelle attività dirette soltanto dopo aver ottemperato alle seguenti disposizioni:
 - a. ottenere l'idoneità nella visita medica come da Procedure Operative regionali vigenti o altra documentazione equipollente
 - b. frequentare i Corsi formativi obbligatori, compatibilmente con la disponibilità in termini di date e numero di posti e con risorse economiche dedicate allo scopo;
 - c. conseguita la qualifica di operatore AIB, ricevere in assegnazione il Dispositivo di Protezione Individuale.

Art. 39 - Mansionario Volontari AIB

1. Al fine di meglio identificare le abilitazioni previste dalle procedure operative del Sistema AIB della Regione Piemonte, i Volontari AIB, come indicati nello Statuto all'art 10 e successivi, sono così suddivisi:
 - a. Volontari ABILI tipo A per tutte le attività in zona operativa; requisiti: frequenza e superamento dei corsi obbligatori previsti, effettuazione e superamento visita medica con idoneità specifica per le mansioni come previsto dalle procedure operative regionali ovvero mediante autocertificazione annuale.
 - b. Volontari ABILI tipo B per le attività in zona operativa non gravose; requisiti: frequenza e superamento corsi obbligatori previsti, effettuazione e superamento visita medica con idoneità specifica per le mansioni come previsto dalle procedure operative regionali ovvero mediante autocertificazione annuale.
 - c. Volontari di SUPPORTO, così suddivisi:
 - i. LIMITATI, requisiti: frequenza e superamento solo della parte teorica dei corsi obbligatori previsti ovvero
 - ii. non più ABILI, per raggiunti limiti di età o perdita dell'idoneità psico-fisica o scelta personale, requisiti: aver frequentato e superato tutti i corsi obbligatori previsti.
 - d. Volontari con qualifiche e funzioni specifiche
2. I Volontari AIB come sopra suddivisi potranno operare nei seguenti ambiti:
 - a. Volontari tipo A, ABILI per tutte le attività in zona operativa per i quali sono ammesse tutte le attività, comprese quindi tutte quelle previste al punto successivo, ed inoltre:
 - i. spegnimento sul fronte di fuoco;
 - ii. avvicinamento al fronte con trasporto di carichi;
 - iii. eli-cooperazione intesa come elitransporto di operatori.
 - b. Volontari tipo B, ABILI per le attività non gravose in zona operativa e quindi con esclusione delle attività di cui ai punti a.i, a.ii, a.iii della categoria precedente, sono ammesse le seguenti attività:
 - i. supporto alle operazioni di spegnimento (comunicazioni radio, stendimento naspi,
 - ii. vigilanza condizioni di sicurezza, ecc.);
 - iii. avvicinamento senza trasporto carichi;
 - iv. bonifica e presidio;
 - v. montaggio vasche;
 - vi. assistenza motopompe;
 - vii. guida automezzi;
 - viii. coordinamento operazioni;
 - ix. logistica;
 - x. eli-cooperazione alle vasche.
 - c. Volontari di SUPPORTO ai quali sono escluse le attività di cui alle categorie precedenti ("a" e "b"), sono ammesse le seguenti tipologie di attività:

- i. divulgazione;
 - ii. rappresentanza;
 - iii. coordinamento sedi e magazzini;
 - iv. sale operative;
 - v. sorveglianza e prevenzione di vario tipo sul territorio;
 - vi. manutenzione dei punti per l'approvvigionamento idrico;
 - vii. guida automezzi in zona non operativa;
 - viii. manutenzione mezzi ed attrezzature.
- d. Volontari con qualifiche e funzioni specifiche ai quali il Corpo AIB Piemonte ODV può conferire funzioni, qualifiche particolari e assegnare incarichi secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni del Consiglio Direttivo Regionale (ad esempio: CO.AIB e operatori USD).
- e. Volontari BENEMERITI o di eta' superiore a 75 anni la cui esperienza e disponibilit  possono consentire di aiutare e consigliare, supportando nei limiti delle proprie personali capacit  operative, i volontari di cui al punto C.
3. Oltre agli obblighi e diritti previsti dallo Statuto, il mantenimento della qualifica di "Volontario AIB", delle categorie A e B, prevede:
- a. accettazione e conoscenza delle procedure operative vigenti;
 - b. mantenimento dell'idoneit  psicofisica determinata dalle visite mediche di controllo periodiche, ove previste ovvero sottoscrizione annuale della scheda "prerequisiti";
 - c. partecipazione obbligatoria a corsi formativi di aggiornamento previsti dagli Enti competenti;
 - d. prestazione volontaria di n  50 ore annue quale soglia minima; ore che dovranno essere impiegate per lo svolgimento coordinato delle attivit  legate al conseguimento degli scopi sociali ed al mansionario previsto.
4. Il "Volontario di Supporto" ha l'obbligo di prestazione volontaria di n  30 ore annue quale soglia minima; ore che dovranno essere impiegate per lo svolgimento coordinato delle attivit  legate al conseguimento degli scopi sociali ed al mansionario previsto.
5. La qualifica di Volontario di Supporto non pu  essere riconosciuta ai nuovi Volontari, in attesa del conseguimento dei requisiti di cui all'art 11 dello Statuto del Corpo.
6. Tutti i Volontari (AIB e di Supporto) ricevono dal Corpo, attraverso la propria Squadra di appartenenza, un tesserino di riconoscimento contenente: N  Matricola, Cognome, Nome, Squadra di appartenenza – incarico operativo del corpo.
7. Su richiesta motivata, il Volontario AIB pu  chiedere un periodo di sospensione dal servizio operativo, massimo di 12 mesi, approvata dagli Organi territoriali e inviato alla Segreteria per la registrazione nella scheda Volontario del portale di Squadra.

Art. 40 - Mansionario Volontario Generico

1. Ai Volontari denominati Generici   comunque garantita idonea copertura assicurativa con modalit  indicate anche con circolari appropriate in materia.
2. Ai Volontari generici sar  cura della Squadra associata fornire un tesserino di riconoscimento, secondo le modalit  stabilite dal proprio Statuto o Regolamento e/o dalla normativa vigente.
3. Per svolgere attivit , compatibilmente con quanto indicato nel presente Regolamento, dovr  in ogni caso aver conseguito l'attestato di formazione valido ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e eventuali ulteriori corsi coerenti con l'attivit  svolta, nei limiti delle attivit  previste dallo Statuto della Squadra associata di appartenenza.

TITOLO VI - OPERATIVIT 

Art. 41 - Interventi

1. Nello svolgimento delle attivit  operative si rimanda a quanto stabilito dalle "Procedure operative di intervento a tutela dei boschi dagli incendi" approvate con delibera di Giunta Regionale e sue successive modifiche.

2. Nelle attività operative tutti i Volontari devono attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dai Quadri Territoriali anche se provenienti da altri territori, che, al fine di garantire l'efficace gestione della catena operativa e la sicurezza, affidano loro compiti e responsabilità, secondo quanto indicato nelle Procedure Operative, inserendoli nella formazione di sicurezza adottata e nel rispetto della normativa vigente, pertanto il Quadro Territoriale presente assume le proprie responsabilità relativamente alle disposizioni impartite.
3. L'intervento del Corpo in ambito extraregionale viene deciso dall'Ispettore Generale di concerto con gli Ispettori Regionali, riuniti in assemblea, anche mediante l'impiego di mezzi telematici (fax, SMS, messaggistica da cellulari/satellitari, app dedicata, e-mail, videoconferenza, etc.), purché le motivazioni e le decisioni prese siano documentabili anche a mezzo testimonianza dei presenti (almeno tre).
4. La deliberazione deve essere adottata con votazione a maggioranza; in caso di parità il voto dell'Ispettore Generale vale doppio; in caso sia egli stesso assente, il voto del suo Vicario vale egualmente doppio. Il numero minimo dei votanti, ovunque dislocati, non può essere inferiore a tre.
5. Nel caso l'urgenza lo richieda, determinata l'invalidità della concertazione precedente, la decisione viene presa dall'assemblea dei due Ispettori Regionali insieme agli Ispettori Provinciali.
6. L'assemblea è presieduta dal più anziano degli Ispettori Regionali, o dall'Ispettore Generale se presente, con voto doppio in caso di parità, e con le stesse modalità di riunione viste in precedenza.
7. Gli interventi internazionali di particolare rilevanza e senza urgenza sono decisi dal Comitato Regionale presieduto dall'Ispettore Generale se presente, in caso di sua assenza dal suo Vicario, o dal più anziano degli Ispettori Regionali se entrambi assenti. Non è ritenuta valida l'assemblea nel caso di assenza della Consiglio Direttivo Regionale. In caso di parità, il voto del Presidente dell'assemblea vale doppio.
8. Qualora siano necessari in aree geografiche transfrontaliere interventi di limitata entità (coinvolgenti una o più Squadre e comunque nei limiti del Distaccamento) e che abbiano caratteristiche di emergenza, la decisione di parteciparvi può essere assunta dalla Consiglio Direttivo Regionale, secondo i criteri precedentemente indicati per quanto riguarda l'intervento del Corpo in ambito extraregionale.
9. Ove presenti apposite convenzioni di supporto operativo reciproco, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, queste hanno carattere di priorità ed automatismo operativo come nelle stesse specificato.
10. La decisione di partecipare ad esercitazioni di interesse nazionale ed internazionale è demandata al Comitato Regionale, come pure l'eventuale individuazione dei soggetti interessati.
11. Al termine di tutte le esperienze condotte, i partecipanti devono produrre un documento relazionale completo ed eventualmente corredato da immagini, che entra a far parte dell'archivio storico del Corpo e del quale sono messi a conoscenza i vari livelli interessati.

Art 42 - Utilizzo risorse, sedi da parte delle Associate

1. Per il conseguimento degli scopi sociali, ogni Squadra, salvo giustificati motivi, suffragati dall'Ispettore Provinciale, s'impegna a mettere a disposizione mezzi, strumenti, attrezzature ricevuti in comodato d'uso dal Corpo o per suo tramite.
2. La Squadra deve motivare la richiesta di utilizzo delle risorse di cui al precedente comma, diverso da richieste o attivazioni regionali, all'Ispettore Provinciale competente.
3. Limitatamente ai mezzi ed alle attrezzature di proprietà del Corpo o in comodato d'uso dalla Regione, resta inteso che tutti gli oneri relativi ad interventi manutentivi di tipo ordinario e straordinario resisi necessari in seguito all'utilizzo, sono da intendersi a totale carico e cura della Squadra che ha ricevuto in prestito il bene.
4. La Squadra a cui è stato prestato il bene dovrà garantire la sostituzione, nel caso in cui dopo l'uso lo stesso bene risulti inutilizzabile in quanto irrimediabilmente danneggiato, smarrito o furtivamente sottratto.
5. L'Ispettore Provinciale cura l'applicazione di questa garanzia verificando le responsabilità e i motivi degli eventuali danni.

Art 43 - Attivazione Colonne Mobili

1. Nell'ambito delle attività delle Colonne Mobili o in situazione di operatività in cui sia necessaria l'attivazione di una Squadra caratterizzata da particolari competenze operative (attività forestali, comunicazioni radio, etc.), il Consiglio Direttivo Regionale può provvedere alla formazione di tale Squadra attraverso l'aggregazione di Volontari provenienti da diverse Squadre ed assegnando le funzioni di Coordinatore ad un caposquadra formato o Quadro Territoriale che si reputi adatto a tali funzioni e particolarmente esperto nel settore operativo interessato.

2. Analogamente è facoltà della Direzione cooptare Volontari e Quadri che possano assicurare un buon funzionamento della struttura logistica avanzata (es. camper) e si dimostrino capaci (anche attraverso specifici percorsi formativi) di utilizzare gli strumenti tecnici di cui la struttura è dotata.
3. Anche nel caso della Centrale di coordinamento operativo del Corpo, gli addetti verranno scelti e assegnati a tali compiti di comunicazione e controllo secondo le loro specifiche competenze e disponibilità.

Art 44 - Attività Addestramento

1. Per garantire un costante impegno al miglioramento della professionalità operativa (AIB e PC) di tutti i gruppi di Volontari, si rende necessario stabilire un calendario minimo d'incontri che saranno gestiti localmente, con cadenza annuale:
 - a) cinque, le prove in cui operano i singoli operatori AIB;
 - b) tre, le prove in cui operano operatori AIB in gruppi di almeno due elementi appartenenti alla Squadra;
 - c) due le prove di Squadra.
2. Dello svolgimento di tali prove e addestramenti deve esserne preventivamente informato l'Ispettore Provinciale per il tramite del Comandante di Distaccamento.
3. Inoltre entro 15 giorni dallo svolgimento, gli organizzatori dell'addestramento producono una relazione dettagliata che è trasmessa alle Squadre Associate partecipanti, al Comandante di Distaccamento ed all'Ispettore Provinciale, il quale è tenuto a conservarne copia.
4. Nello svolgimento dell'attività addestrativa devono essere rispettate le attuali procedure operative ed eventuali loro aggiornamenti.

Art. 45 - Esercitazioni

1. Le esercitazioni devono seguire le Procedure elaborate e approvate dal Comitato Regionale ed effettuate secondo la seguente scadenza:
 - a. Distaccamento – annuale
 - b. Distaccamenti limitrofi - biennale

Art 46 - Pianificazione

1. L'attività di pianificazione è strettamente collegata con le Procedure Operative del Piano Regionale AIB, pertanto l'eventuale variazione determinerà automaticamente l'adeguamento di quanto previsto nel presente articolo.
2. Per Pianificazione si intende l'insieme delle attività di previsione, programmazione, coordinamento ed ottimizzazione degli interventi tecnico - economici da attuare all'interno di ogni realtà A.I.B., finalizzati a migliorare le prestazioni ed il servizio reso, ad accrescere con uniformità il livello di operatività e le conoscenze tecniche, a sfruttare e non disperdere in alcun modo le risorse materiali ed umane disponibili.
3. Tale impegno, condotto a tutti i livelli con capillarità, costanza e razionalità, nel pieno rispetto delle esperienze e delle esigenze locali, deve produrre, nel più breve tempo possibile, un protocollo di uniformazione tecnica di materiali, attrezzature e modalità operative, che deve inoltre risultare costantemente aggiornato. Oltre agli aspetti tecnici e pratici, la pianificazione è lo strumento su cui vengono sviluppati i piani di investimento e che determina le scelte amministrative locali e generali.
4. Per il raggiungimento di tali scopi è auspicabile il confronto con realtà esterne al Corpo.
5. Schema di pianificazione:
 - a) "fotografia" della situazione attuale (relazione e successivi costanti aggiornamenti)
 - i. territorio: orografia, situazione idrica, vegetazione, viabilità, comunicazioni, approvvigionamenti vari;
 - ii. incendi: carta delle pericolosità, carta delle percorrenze;
 - iii. situazione Squadre: sedi, operatività, stato di servizio, stato DPI ed attrezzature, necessità particolari;
 - iv. attrezzature ed immobili presenti sul territorio;
 - v. sensibilità ai problemi della sicurezza;
 - vi. preparazione tecnica degli operatori;
 - b) "obiettivi"
 - i. attuazione del piano antincendi boschivi;

- ii. piano revisionale tecnico-economico per sostituzione ed adeguamento attrezzature e mezzi;
- iii. rilevamento necessità sedi e magazzini.

Titolo VII - Servizi e Forniture

CAP. I – PORTALE DEL CORPO

1. La documentazione di tutte le attività svolte da ogni Squadra deve essere compilata tramite il Portale internet area riservata www.corpoaibpiemonte.it con accesso riservato come da specifiche disposizioni.
2. La validazione degli interventi per via telematica è eseguita dal Comandante di Distaccamento; sarà comunque cura dell'Ispettorato provinciale o degli Ispettori regionali di competenza segnalare eventuali errori ed omissioni, a cui dovrà far seguito l'esecuzione di quanto da loro indicato.

CAP. II - MODULISTICA, PROCEDURE E COMUNICAZIONI CON IL CORPO

1. La modulistica, di tipo cartaceo od informatico, è di tipo unificato e decisa dalla Consiglio Direttivo Regionale.
2. Non sono accettate comunicazioni o richieste in altra forma.
3. In ogni caso qualsiasi comunicazione o richiesta inoltrata formalmente al Corpo deve essere inviata esclusivamente attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).
4. Le richieste di materiali ed attrezzature devono essere compilate da ogni Squadra utilizzando la procedura disponibile nell'area riservata del sito internet www.corpoaibpiemonte.it

CAP III - SISTEMI DI COMUNICAZIONE

1. Il Corpo, per svolgere al meglio i compiti istituzionali, può avvalersi di qualsiasi metodo di comunicazione, secondo i termini stabiliti dalle vigenti leggi.
2. I soggetti che fanno uso d'apparati distribuiti tramite il Corpo o comunque attivati negli interventi del Corpo, sono tenuti al rispetto delle Normative del settore e ad un utilizzo conforme alla codificazione specifica emanata dalla Consiglio Direttivo Regionale secondo le indicazioni decise dal Consiglio Direttivo Regionale.
3. Per il momento si prevede l'impiego di sistemi portatili di collegamento, l'impiego di apparati ricetrasmittenti in iso-onda (o tramite ponte radio qualora se ne rendesse possibile l'installazione), telefoni cellulari, pc portatili.

CAP IV – BIBLIOTECA

1. Si intende per biblioteca la raccolta dei documenti, cartacei e non, che abbiano a che vedere con le attività del Corpo in modo diretto od indiretto, prodotti da altre Organizzazioni, Strutture, Enti o soggetti, acquistati o ricevuti in dono, archiviati con metodo e conservati presso gli Uffici Centrali.
2. Tale raccolta può essere consultata presso il punto di giacenza secondo le modalità previste dalla Consiglio Direttivo Regionale in accordo con gli incaricati della gestione del servizio.

TITOLO VIII - SEGNI RAPPRESENTATIVI DEL CORPO

1. L'adozione di emblema, simboli ed ogni altro capo di abbigliamento di rappresentanza, viene deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale, a cui spetta il compito di attuare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea Generale e/o dalla Consulta Regionale dei Distaccamenti

CAP I - EMBLEMA

1. L'uso dell'emblema del Corpo al di fuori delle attività istituzionali, in qualsiasi forma, deve essere preventivamente richiesto, presentando bozza che ne chiarisca l'utilizzo ed autorizzato dalla Consiglio Direttivo Regionale.
2. Resta comunque inteso che l'emblema deve essere sempre impiegato secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Regionale e comunque nella sua completezza senza abbreviazioni e/o mutilazioni d'alcun tipo (è ammissibile che per ottenere un miglior risultato estetico, la sola versione monocromatica venga modificata, ciò dovrà avvenire sempre in modo preventivamente unificato), si veda l'elaborato grafico allegato, con i riferimenti alle tinte e al tipo di carattere utilizzato.
3. Il mancato rispetto di queste norme comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'impiego dell'emblema (nel caso la stessa sia stata richiesta e concessa); qualora si continui ad operare in difformità od in assenza di autorizzazione, la Consiglio Direttivo Regionale può prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari previsti, nonché, eventualmente, rivolgersi all'autorità competente.
4. Per quanto riguarda verniciatura e scritte su automezzi si fa riferimento all'allegato che riporta le specifiche delle vernici, le altezze e lo stile dei caratteri e le misure della banda laterale.
5. Fermo restando il parco esistente, al fine di unificare le caratteristiche di riconoscimento visivo, tutti gli automezzi in servizio devono essere conformi secondo le indicazioni allegate, salvo quegli automezzi con condizioni particolari (ad es. comodato d'uso o donazioni vincolate), entro 12 mesi dall'acquisto.
6. Le singole Squadre possono dotarsi di gagliardetto, riportando l'emblema del Corpo, secondo il modello in allegato.

CAP II – DIVISA, DISTINTIVI E COLORI SOCIALI

1. Per quanto riguarda la divisa, si individuano per il momento le seguenti categorie:
 - a. Rappresentanza: i colori sono decisi dal Consiglio Direttivo Regionale, eventualmente secondo le indicazioni espresse dall'Assemblea Generale del Corpo, e l'eventuale commercializzazione dei capi unificati, si può condurre, senza fini di lucro, seguendo obbligatoriamente i modelli approvati;
 - b. Lavoro: tenendo presente che nel momento in cui l'indumento assume il carattere di "protezione" da eventuali rischi, è soggetto alle normative vigenti in materia di DPI (es. indumenti antitaglio per lavori forestali);
 - c. Antincendio Boschivo: sono utilizzabili esclusivamente vestiario e accessori approvati dalla Regione Piemonte quali Dispositivi di Protezione Individuale
 - d. Protezione Civile: vestiario ed accessori sono da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale e quindi le caratteristiche tecniche (compresi i colori) sono soggetti alle specifiche normative CE di settore esistenti, in via di redazione o valide per similitudine d'impiego in assenza di specifica legislazione (es. alta visibilità, antipioggia, antifreddo, ecc...).
2. I modelli sono deliberati dal Consiglio Direttivo Regionale, secondo le stesse modalità dell'adozione dei colori.
3. Sulle divise è obbligatorio esporre le targhette del cognome e della qualifica.
4. Nel caso delle figure appartenenti agli organi sociali nella componente operativo-organizzativa, il Consiglio Direttivo Regionale predispone segni distintivi che permettano una rapida e sicura individuazione delle funzioni del Quadro, agevolando in tal modo il riconoscimento delle figure di riferimento soprattutto in situazioni di intervento operativo.
5. Tali segni saranno collocati sulla divisa e sui caschi.
6. Il Consiglio Direttivo Regionale decide la collocazione sulla divisa operativa e sui caschi di segni che indichino le particolari competenze tecniche del Volontario, anche in relazione al loro utilizzo nelle Squadre.
7. Tali competenze devono comunque essere preventivamente verificate nella loro certificazione formativa e autorizzate dalla Consiglio Direttivo Regionale.
8. È data facoltà di esporre, limitatamente alle divise di rappresentanza, i simboli della partecipazione a missioni e di eventuali onorificenze, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo Regionale.

SEZIONE III - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 47 - Disposizioni Generali

1. Il Corpo AIB Piemonte ODV AIB ravvisa nella cordialità dei rapporti un elemento essenziale e fa appello alla sensibilità di ognuno affinché sia mantenuto un clima di effettiva comprensione e fattiva collaborazione da parte di tutti.
2. Le Squadre associate fanno parte di un organismo collettivo che funziona in maniera efficace soltanto se ogni Associata tiene presente, nella sua attività quotidiana, di questa caratteristica fondamentale del Corpo AIB Piemonte ODV.
3. L'efficienza del sistema AIB non può essere assicurata attraverso norme e sanzioni: essa si fonda sulla buona volontà, sulla serietà e sulla formazione dei Volontari, il cui aiuto acquista valore solo se prestato in ambiente sereno, disteso e cordiale.
4. Il presente Regolamento deve essere quindi inteso non come uno strumento censorio, ma come una guida per uniformare l'impegno delle Squadre e dei Volontari ed evitare comportamenti che possano nuocere al Corpo AIB Piemonte ODV stesso ed a tutti coloro che ne fanno orgogliosamente parte.
5. Il Regolamento Disciplinare fa riferimento agli artt. 6, 8, 9, 10, 13, 14,17,21,22 dello Statuto del Corpo AIB Piemonte ODV

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i doveri delle Squadre associate e dei Volontari AIB che di esse fanno parte, contiene il Codice disciplinare e le relative procedure, le modalità di sospensione in via cautelare e le impugnazioni delle sanzioni disciplinari.
2. Data la natura di Associazione di secondo grado del Corpo AIB Piemonte ODV AIB, nel presente Regolamento sono quindi distinte le inadempienze e le relative sanzioni che riguardano le Squadre associate e quelle che coinvolgono i Volontari AIB.

TITOLO I – INADEMPIENZE DELLE SQUADRA ASSOCIATE

1. Le inadempienze che riguardano le Squadre associate sono rilevate dai Quadri Territoriali del Corpo AIB Piemonte ODV AIB Piemonte ODV.
2. Il procedimento disciplinare viene avviato dal Consiglio Direttivo Regionale e i provvedimenti e le sanzioni eventualmente applicate vengono decise dal Consiglio Direttivo Regionale, sentito il parere della Commissione disciplinare, ma l'espulsione della Squadra associata deve essere comminata attraverso una delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale (artt. 6 e 9 dello Statuto)

TITOLO II – INADEMPIENZE DEI SINGOLI VOLONTARI

1. Le inadempienze che riguardano i Volontari sono rilevate dal Caposquadra o da qualsiasi Quadro Territoriale, che avvia il procedimento disciplinare presentando al Consiglio Direttivo Regionale il comportamento o la mancanza ritenuti sanzionabili.
2. I provvedimenti e le sanzioni vengono definitivamente decise dal Consiglio Direttivo Regionale, sentito il parere della Commissione disciplinare, sarà poi compito della Squadra a cui appartiene il Volontario applicare la sanzione decisa dal Consiglio Direttivo Regionale.
3. Nel caso la Squadra non adottasse i provvedimenti disciplinari decisi dal Corpo AIB Piemonte ODV, si configurerebbe da parte della stessa un comportamento sanzionabile per gravi motivi e, secondo quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto, deve essere intrapreso un procedimento disciplinare nei confronti della stessa.

TITOLO III - COMPORTAMENTO SANZIONABILE DELLE SQUADRE ASSOCIATE

CAP. I - INFRAZIONI E INADEMPIENZE DI SQUADRA

Secondo l'art. 9 dello Statuto le infrazioni e le inadempienze che prevedono sanzioni a carico della Squadra possono essere:

1. NON GRAVI

- a. Le Squadre AIB sono tenute a partecipare a tutte le riunioni istituzionali del Corpo AIB Piemonte ODV, in particolare all'Assemblea generale, ed a espletare tutte le incombenze di tipo amministrativo e gestionale che caratterizzano il rapporto organizzativo tra le Squadre stesse e il Corpo AIB Piemonte ODV, avendo cura di compilare correttamente la modulistica, seguire le direttive e le circolari, ottemperare scrupolosamente alle procedure, aggiornare i dati e le informazioni da inviare alla Segreteria del Corpo AIB Piemonte ODV o da immettere sul gestionale di Squadra. Nel caso una Squadra non adempisse a tale obbligo, i Quadri superiori sono tenuti a segnalare al Consiglio Direttivo Regionale la mancanza, che potrà decidere di avviare una procedura disciplinare.
- b. Ogni Squadra è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite al Corpo AIB Piemonte ODV nelle comunicazioni ufficiali e attraverso il gestionale. La registrazione degli interventi, in particolare, deve corrispondere a quanto effettivamente svolto ed è legittima soltanto nel caso essi si conformino agli scopi del Corpo AIB Piemonte ODV ed al mansionario AIB. I Quadri Territoriali che rilevino attività non conformi ai fini statuari o che presentino irregolarità devono segnalarlo alla Squadra, che entro 10 giorni deve provvedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine ovvero in caso di non esaustiva regolarizzazione, tali interventi possono essere segnalati al Consiglio Direttivo Regionale per l'eliminazione dagli archivi del Corpo AIB Piemonte ODV
- c. In ottemperanza dell'art. 8 c dello Statuto, il materiale ed i mezzi, di proprietà del Corpo AIB Piemonte ODV o della Regione Piemonte, affidati alle Squadre devono essere mantenuti in piena efficienza dalle Squadre e non devono presentare alterazioni o segni di cedimento che ne possano ridurre l'operatività o la sicurezza. Non sono ammesse manomissioni d'alcun tipo dei mezzi, dei materiali e degli apparati radio; tutti gli interventi sugli stessi devono sottostare alle disposizioni del Consiglio Direttivo Regionale. Qualora, sia durante le attività operative, sia in occasione di ispezioni, si rilevassero difetti colpevolmente trascurati, casi di incuria e di mancata manutenzione, manomissioni rilevanti, pericolose e non autorizzate, è obbligo dei Quadri Territoriali segnalare la mancanza al Consiglio Direttivo Regionale, che avvierà la procedura disciplinare.
- d. Alla Squadra è fatto obbligo di trasmettere ogni anno il proprio Rendiconto economico alla Direzione Regionale: qualora questo rendiconto non presentasse caratteristiche di regolarità e trasparenza e/o evidenziasse lacune ed omissioni, la Direzione Regionale, sentito eventualmente il parere del Revisore dei Conti, segnala le irregolarità alla Squadra interessata per avere i chiarimenti del caso e richiedere le integrazioni giudicate necessarie. Qualora i chiarimenti non pervenissero e/o le integrazioni richieste non venissero prodotte entro 10 giorni dalla segnalazione, viene avviata nei confronti della Squadra stessa una procedura sanzionatoria da parte del Consiglio Direttivo Regionale.
- e. Essendo obbligo per ogni Squadra provvedere al versamento della quota associativa annua (art. 8d dello Statuto), il mancato pagamento è considerato mancanza grave, ma la Squadra morosa che provvede entro un mese dalla comunicazione del provvedimento a regolarizzare la posizione viene considerata riammessa, versando la quota prevista con una maggiorazione del 50%. Se tale ritardo si ripete per più di tre anni consecutivi, tuttavia, l'infrazione è considerata ripetuta e quindi comunque molto grave.
- f. La Squadra che non ottemperi all'obbligo di organizzare momenti di addestramento, di esercitazione e di formazione per i suoi Volontari con la necessaria regolarità indicata all'Art. 44 risulta inadempiente e tale infrazione comporterà un procedimento disciplinare.
- g. Le Squadre sono tenute a osservare le indicazioni del presente Regolamento sull'uso dei segni distintivi del Corpo AIB Piemonte ODV ed in particolare del logo del Corpo AIB Piemonte ODV: eventuali infrazioni comporteranno l'avvio di un procedimento disciplinare.

h. La diffusione di informazioni e notizie relative all'operato delle Squadre ed alle situazioni in cui si trova ad operare è disciplinata dalle Procedure e dal Regolamento; ogni infrazione alle indicazioni in essi presenti comporta una procedura disciplinare.

2. GRAVI

- a. Accertate e ripetute violazioni degli obblighi precedentemente indicati, contestate dal Consiglio Direttivo Regionale e già oggetto di sanzione, costituiscono mancanza grave.
- b. Violazioni degli obblighi precedentemente indicati in cui si ravvisi una colpa evidente, un'ostentata assenza di rispetto delle disposizioni disciplinari, una manifesta indifferenza per le procedure operative o ancora motivazioni meschine e/o l'intento di trarre vantaggio dall'infrazione o dalla inadempienza.
- c. La mancata partecipazione all'Assemblea Generale come previsto nell'Art. 27 comma 7.

3. MOLTO GRAVI

- a. Il mancato versamento della quota annuale entro i termini indicati e non successivamente regolarizzato.
- b. L'aver ricevuto corrispettivi in denaro da altre Organizzazioni pubbliche e private per attività inerenti al Corpo AIB Piemonte ODV senza autorizzazione.
- c. La reiterazione di mancanze gravi.

CAP. II - OPPOSIZIONE

- 1. Nel caso la Squadra fatta oggetto di un procedimento disciplinare ritenga che l'inadempienza o l'infrazione sia da attribuire esclusivamente al Caposquadra o al Presidente, deve riunire l'Assemblea di Squadra secondo le modalità previste dal suo Statuto e deliberare in tal senso, comunicando la delibera al Consiglio Direttivo Regionale corredata da ampie e circostanziate motivazioni di tale attribuzione di responsabilità.
- 2. In ogni caso, affinché la sanzione non colpisca l'intera Squadra, è necessario che l'Assemblea sfiduci il proprio Caposquadra o Presidente e proceda alla nomina di un nuovo Caposquadra o Presidente. Se le motivazioni saranno ritenute valide si procederà nei confronti del volontario ex Caposquadra o ex Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, avviando la procedura sanzionatoria nei confronti del Volontario in base alla gravità della mancanza.
- 3. La Squadra si impegna comunque all'adozione dei provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo Regionale.
- 4. Nel caso la responsabilità possa essere attribuita, a giudizio della Squadra stessa, ad altro Volontario della Squadra, il Presidente invia al Consiglio Direttivo Regionale una relazione che illustri le ragioni di tale attribuzione. Se le motivazioni sono ritenute valide si procede nei confronti di tale responsabile, avviando la procedura sanzionatoria relativa alla gravità della mancanza.
- 5. Anche in questo caso la Squadra si impegnerà comunque all'adozione dei provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo Regionale.
- 6. La Squadra espulsa dal Corpo AIB Piemonte ODV non potrà più farne parte.
- 7. Il Corpo AIB Piemonte ODV si riserva di prendere in considerazione e di valutare la possibilità di reintegrare nel Corpo AIB Piemonte ODV, ma in Squadre diverse, i Volontari che facevano parte della Squadra espulsa, qualora essi lo richiedano.
- 8. La Squadra espulsa dal Corpo AIB Piemonte ODV ha l'obbligo di effettuare in tempi brevi la restituzione dei materiali sotto il controllo dell'Ispettore Provinciale competente e dell'Ispettore Regionale preposto al magazzino.
- 9. Nel caso la restituzione non venga effettuata, in toto o parzialmente, si applicheranno le disposizioni di legge.

TITOLO IV - COMPORTAMENTO SANZIONABILE DEI VOLONTARI

CAP. I – INFRAZIONI E INADEMPIENZE DEL SINGOLO VOLONTARIO

Secondo l'art. 13 dello Statuto i Volontari si impegnano a rispettare gli obblighi statutari; in relazione alla violazione di tali obblighi, le infrazioni e le inadempienze che prevedono sanzioni a carico del Volontario possono essere:

1. NON GRAVI

- a. Volontario che in servizio si esprime con un lessico sconveniente, scurrile e volgare sia tra i volontari sia con i cittadini, durante le comunicazioni verbali anche via radio;
- b. Volontario che si atteggiava con esibizionismo, vanità, istrionismo e insofferenza;
- c. Violazione di doveri di comportamento non compresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero lieve danno o vago pericolo al Corpo AIB Piemonte ODV, agli utenti o ai terzi.

2. GRAVI

- a. Recidiva, nelle mancanze previste nel precedente comma, per numero tre volte;
- b. particolare gravità delle mancanze previste nel precedente comma, da cui sia derivato un danno o un chiaro rischio al Corpo AIB Piemonte ODV, agli utenti o ai terzi;
- c. Volontario che operi in divisa al di fuori della regolare attività di servizio;
- d. Volontario che si "auto-attribuisca" ruoli, compiti, incarichi non di sua competenza e comunque non assegnatigli;
- e. Volontario che utilizzi, senza autorizzazione, per scopi personali, o in modo improprio: scritte, segnali (visivi o acustici), radio, fregi, etc. e comunque non previsti dalla dotazione fornita al Volontario o autorizzati dalla Direzione;
- f. Volontario che diffonda notizie diffamatorie, tendenziose, calunniose nei confronti del Corpo AIB Piemonte ODV o dei singoli Volontari;
- g. Volontario che fomenti, istighi, stimoli o provochi malumori e diffonda tra i Volontari forme disgregative;
- h. Volontario che non risponda deliberatamente e sollecitamente alle comunicazioni telefoniche o postali inviategli;
- i. Volontario che non partecipi ad attività di apprendimento, aggiornamento, esercitazioni;
- j. Volontario che non effettui le comunicazioni radio secondo le forme tipiche delle trasmissioni radio, utilizzando le sigle previste laddove esistano, e secondo i canoni dell'educazione e della correttezza;
- k. Volontario che non svolga le ore di Servizio minime, salvo deroga autorizzata dal Comandante di Distaccamento e dall'Ispettore Provinciale, in presenza di motivate ragioni attestate dal Caposquadra;
- l. Volontario che non gestisca tutte le notizie e le informazioni, comunque ricevute, con la massima responsabilità, attenzione e riservatezza, sia all'interno che all'esterno del Corpo AIB Piemonte ODV;
- m. Volontario individuato come da procedura che non partecipi ai corsi formativi obbligatori, anche di richiamo ed aggiornamento, per due sessioni;
- n. Volontario che si assuma impegni o prenda iniziative personali anche coinvolgendo la Squadra Associata;
- o. Volontario che utilizzi, senza autorizzazione, per scopi personali, o in modo improprio mezzi, attrezzature, materiali, dotazioni, siano essi di appartenenza alle Squadre, al Corpo AIB Piemonte ODV o di proprietà della Regione;
- p. Volontario che abbandoni deliberatamente il posto o il compito assegnatogli, senza darne notifica o senza aver avuto dispensa dal coordinatore o dal responsabile in quel momento;
- q. Volontario che si presenti in servizio o durante l'attività in evidenti condizioni psico- fisiche alterate (stato di ebbrezza alcolica, uso di stupefacenti, etc.);
- r. Volontario che non si attenga, durante le varie attività, a comportamenti di responsabilità, collaborazione e rispetto reciproco;
- s. chiunque della Squadra non rispetti gli impegni già assunti, senza comprovato motivo, provocando così una significativa riduzione dell'efficacia e della sicurezza operativa della propria Squadra, fra gli impegni assunti si devono far rientrare quelli nei confronti del Corpo AIB Piemonte ODV, in particolare le funzioni attinenti le cariche elettive, ovvero l'attività specifica dei vari Quadri Territoriali, a partire dalla partecipazione ai momenti assembleari, con particolare riguardo all'Assemblea del Corpo AIB Piemonte ODV per quanto riguarda i Presidenti come indicato all'Art. 27 comma 7 ;
- t. violazione di doveri di comportamento non compresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato danno al Corpo AIB Piemonte ODV, agli utenti o a terzi.

3. MOLTO GRAVI

- a. Recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel punto precedente, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo punto, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio;

- b. Violazione dei doveri di comportamento non compresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al precedente numero, da non consentire la prosecuzione del rapporto di volontariato;
- c. Volontario che danneggi volutamente mezzi, attrezzature, materiali in dotazione all'associazione o se ne appropri, sottraendoli indebitamente o illecitamente;
- d. Chiunque all'interno della Squadra durante attività di AIB o P.C. nei confronti dei cittadini o tra colleghi, provochi, nei fatti, con ingiurie e venga alle mani;
- e. Azioni e comportamenti suscettibili di mettere a rischio la sicurezza dell'attività operativa o di comprometterne in modo determinante l'efficacia.

TITOLO V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 48 – Finalità e Requisiti

1. I provvedimenti disciplinari sanzionano le azioni ed i comportamenti suscettibili di mettere a rischio la sicurezza ovvero l'efficienza ovvero l'efficacia dell'attività operativa, di nuocere al normale svolgimento delle attività amministrative ed organizzative, di provocare danni economici e di immagine al Corpo AIB Piemonte ODV.
2. I provvedimenti disposti dal Consiglio Direttivo Regionale o dall'Assemblea del Corpo AIB Piemonte ODV devono essere tempestivamente resi noti in forma scritta all'Ufficio Regionale competente in materia AIB.
3. Il documento trasmesso all'Ufficio Regionale deve contenere, almeno:
 - a. le generalità complete del sanzionato;
 - b. la descrizione circostanziata dell'azione o del comportamento sanzionati;
 - c. il provvedimento adottato.

Art. 49 – Riepilogo dei provvedimenti disciplinari

1. Nella scheda personale di ciascun Volontario, disposta dal Corpo AIB Piemonte ODV, visionabile dall'Ufficio Regionale competente in materia AIB, devono essere annotati, in ordine cronologico, tutti i provvedimenti disciplinari.

Art. 50 - Ambito di applicazione

1. I provvedimenti disciplinari possono essere adottati direttamente nei confronti delle Squadre associate mentre nei confronti dei Volontari potranno avviarsi procedimenti disciplinari, che si concludono con la decisione di sanzioni la cui attuazione deve essere intrapresa dalla Squadra di appartenenza.
2. Le sanzioni per mancanze gravi decise dal Corpo AIB Piemonte ODV comportano comunque il passaggio del Volontario stesso alla condizione di "Generico".
3. Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà dunque a comunicare per iscritto al Volontario ed alla Squadra di appartenenza l'avvenuto decadimento dalla condizione di Volontario AIB.
4. Nel caso il Volontario responsabile della mancanza non accetti tale nuova condizione e rifiuti di inviare al Consiglio Direttivo Regionale formale accettazione entro 15 giorni, il Consiglio Direttivo Regionale comunicherà alla Squadra interessata di decretare l'immediata sospensione del soggetto dal servizio a titolo precauzionale provvisorio, e invierà, al Presidente, invito formale a decidere l'interdizione dell'attività come Volontario AIB al soggetto sanzionato.
5. Le sanzioni per mancanze molto gravi decise dal Corpo AIB Piemonte ODV comportano da parte della Squadra l'obbligo di espellere il Volontario che abbia violato così pesantemente i suoi obblighi.
6. Le Squadre che si rifiutassero di adempiere all'attuazione delle sanzioni decise dal Corpo AIB Piemonte ODV saranno a loro volta passibili di provvedimento disciplinare per mancanza molto grave.

Art. 51 - Caratteri Generali

1. Presupposto per l'adozione dei provvedimenti disciplinari è l'esistenza di uno dei comportamenti precedentemente indicati, tali provvedimenti si basano sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l'ipotesi perseguibile disciplinarmente.
2. Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide.

3. A ciascun titolare dell'azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati dallo Statuto e dal Regolamento Unico.

Art. 52 - Procedimento

1. Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:
 - a. cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte del Consiglio Direttivo Regionale;
 - b. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole (Caposquadra o Volontario), concedendo termine perentorio di giorni 30 per la presentazione delle eventuali giustificazioni;
 - c. le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme dello Statuto o del Regolamento violate;
 - d. devono contenere menzione della data e del luogo nel quale si sono verificati i fatti ritenuti contrari ai doveri di servizio;
 - e. nel caso il fatto passibile di sanzione disciplinare implichi un comportamento da parte del manchevole che si ritenga reiterabile e quindi tale da mettere a rischio l'efficienza o la sicurezza operativa del Corpo AIB Piemonte ODV, viene richiesta alla Squadra di appartenenza la immediata sospensione del manchevole dalle attività della Squadra stessa;
 - f. esame delle giustificazioni ricevute nel termine di giorni 30, decorrenti, nel caso di richiesta al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, dalle comunicazioni di queste ultimi, che deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta;
 - g. trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare per l'acquisizione del previsto parere, quest'ultima può, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l'acquisizione di ulteriori elementi;
 - h. comunicazione, nel termine di giorni 30 – ovvero 45 nel caso di convocazione del manchevole –, da parte della Commissione Disciplinare del proprio parere al Consiglio Direttivo Regionale;
 - i. il parere deve riguardare anche gli elementi appresi nel corso della citata convocazione facoltativa;
 - j. comunicazione scritta al manchevole, da inoltrare per conoscenza ai livelli gerarchici interessati, delle decisioni adottate.
2. Il manchevole può farsi assistere nel corso del procedimento disciplinare, anche dinnanzi alla Commissione Disciplinare, da un volontario scelto tra i volontari della propria Squadra o di altra Squadra Associata, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa.
3. La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata ed indicare le ragioni per le quali concorda o si discosta dal parere espresso dalla Commissione.
4. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l'indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri, nel caso la sanzione riguardi la Squadra associata.
5. La comunicazione dell'addebito, delle decisioni adottate, delle sanzioni ed ogni altra comunicazione endoprocedimentale deve avvenire in forma scritta mediante consegna al soggetto per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altro equipollente secondo le norme di legge

Art. 53 - Gradualità delle sanzioni

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
 - a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b. rilevanza degli obblighi violati;
 - c. responsabilità connesse all'importanza dell'attività svolta dalla Squadra al momento della mancanza o alla posizione, all'interno del Corpo AIB Piemonte ODV, occupata dal Volontario;
 - d. grado di danno o di pericolo causato al Corpo AIB Piemonte ODV, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento della Squadra o del Volontario, ai precedenti disciplinari nell'ambito dell'ultimo biennio, al comportamento verso gli utenti; tra le circostanze attenuanti rientrano la consistenza dell'impegno del Volontario negli interventi e nelle missioni, verificata attraverso le ore di servizio effettuate ed eventuali attestati di benemerita e/o di anzianità di servizio.

TITOLO IV - SANZIONI

1. In base a questi criteri si possono dunque comminare le seguenti sanzioni:

Art. 54 - Richiamo verbale

1. Il Richiamo verbale che è adottato per la mancanza non grave suscettibile cioè di sminuire l'immagine del Corpo AIB Piemonte ODV o comprometterne in misura minima l'efficacia ovvero l'efficienza operativa.

Art 54 - Ammonizione scritta

1. L'ammonizione scritta è adottata per la mancanza suscettibile di:
 - a. compromettere in misura minima l'efficienza ovvero l'efficacia operativa, ripetuta più volte;
 - a. nuocere non gravemente all'efficienza ovvero all'efficacia operativa;
 - b. mettere a rischio l'incolumità propria ovvero la sicurezza dell'attività;
 - c. compromettere in modo serio l'immagine del Corpo AIB Piemonte ODV e la sua attività.

Art. 56 - Sospensione

1. La sospensione è adottata per la mancanza grave che abbia:
 - a. messo seriamente a rischio l'incolumità propria ovvero la sicurezza dell'attività;
 - b. nuociuto gravemente e ripetutamente all'efficienza ovvero all'efficacia operativa.
2. I Volontari a cui sia stata inflitta la sanzione della sospensione, decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti e non possono presentare la propria candidatura, né possono essere proposti per le cariche previste dallo Statuto del Corpo AIB Piemonte ODV, per l'anno successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento disciplinare.

Art. 57 - Espulsione dal Corpo AIB Piemonte ODV ovvero interdizione dell'attività

1. L'interdizione dell'attività è adottata per il mancato versamento della quota annuale entro i termini indicati e non successivamente regolarizzato, come indicato al Titolo III Cap.I punto 3., e per le mancanze che rendano la presenza del soggetto sanzionato incompatibile con le esigenze di sicurezza, efficienza e/o efficacia operativa.
2. Si ricorda che, secondo quanto stabilito dallo Statuto all'art. 21, il Consiglio Direttivo Regionale può mettere in esecuzione i provvedimenti e le sanzioni che non riguardino gli Organi Sociali; verso tali organi può provvedere alla sospensione della carica, in attesa delle decisioni assunte dall'Assemblea Generale Ordinaria provvedendo ad inserire alla prima occasione tale argomento nell'Ordine del Giorno della convocazione .
3. Si ricorda inoltre che, secondo quanto stabilito dallo Statuto all'art 14, si possono applicare anche al singolo volontario i provvedimenti e le sanzioni previste dall'art. 9 dello Statuto.

Art 58 - Risarcimento danni

1. Nel caso l'infrazione o la mancanza per cui è stato deciso un provvedimento disciplinare comporti un danno a beni appartenenti al Corpo AIB Piemonte ODV AIB o utilizzati nel corso di operazioni gestite dal Corpo AIB Piemonte ODV, al soggetto sanzionato sarà richiesto il risarcimento integrale del danno o, se possibile e se il danno è tale da rendere inutilizzabile il bene danneggiato, il riacquisto del bene stesso.
2. Nel caso il danno riguardasse beni non appartenenti o gestiti dal Corpo AIB Piemonte ODV AIB, il responsabile dovrà tenere indenne il Corpo AIB Piemonte ODV da eventuali richieste di risarcimento da parte del danneggiato.
3. Il rifiuto di risarcimento da parte di chi ha provocato il danno sarà considerato in ogni caso comportamento sanzionabile come mancanza molto grave.

TITOLO IIV - RICORSO

1. Entro sette giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea Generale ordinaria, la Squadra associata cui siano irrogate sanzioni disciplinari, può appellarsi alla Commissione dei Probiviri nominata ai sensi dello Statuto, la quale agisce in qualità di collegio arbitrale precostituito, avente competenza esclusiva per tutte le controversie disciplinari fra il Corpo AIB Piemonte ODV ed i Soci.
2. In ogni caso è escluso il ricorso all'Autorità Giudiziaria prima della definizione dell'appello; nel corso del procedimento la prescrizione od ogni altro effetto è sospeso.
3. In caso di mancato appello entro il termine suddetto, la decisione dell'Assemblea Generale ordinaria diventa definitiva.
4. Il ricorso viene introdotto con lettera raccomandata dall'appellante al Consiglio Direttivo Regionale che deve convocare la Commissione dei Probiviri entro tre giorni.
5. La Commissione dei Probiviri decide a maggioranza, secondo equità, entro sette giorni dalla prima riunione.
6. La decisione non è appellabile.

SEZIONE IV - REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I - REGOLAMENTO ELETTORALE CARICHE SOCIALI E DEI QUADRI TERRITORIALI

Cap. I – Commissione Elettorale

1. La costituzione della Commissione Elettorale è obbligatoria per le elezioni delle Cariche Operative Provinciali e Statutarie Regionali.
2. La Commissione Elettorale Regionale si compone di un Volontario per ogni Provincia che non risulti iscritto alle liste dei candidati. L'individuazione e segnalazione dei Volontari è affidata alla Consulta Provinciale.
3. La Commissione Elettorale Provinciale si compone di almeno 5 Volontari che non risultino iscritti alle liste dei candidati.
4. La Commissione Elettorale è l'organo di controllo diretto del rispetto delle Norme che regolano lo svolgimento delle elezioni a livello Regionale e Provinciale.

Cap. II – Requisiti generali per le candidature

1. I requisiti minimi per la candidatura a tutte le cariche associative, fatto salvo il diritto di rappresentanza alla vita associativa del Corpo AIB Piemonte ODV, sono i seguenti:
 - ii. iscrizione ad una Squadra Associata da almeno 4 anni;
 - iii. aver già ricoperto cariche sociali ovvero aver partecipato in maniera attiva alla vita associativa del Corpo AIB Piemonte ODV;
 - iv. verifica dell'incompatibilità di carica, secondo lo Statuto e il Regolamento.
2. Possibilità di candidatura per tutti i volontari con i requisiti di cui al comma precedente a tutte le cariche associative, salva la facoltà finale di opzione di scelta per una possibile carica superiore.

Cap. III - Norme delle candidatura

Art. 59 – Candidature al Consiglio Direttivo Regionale

1. Per la elezione del Consiglio Direttivo Regionale si devono presentare candidature riunite in liste.
2. Ogni lista che si presenta deve essere composta da 10 Volontari che rappresentino Squadre Associate provenienti da almeno 5 province.
3. Ogni lista deva essere sottoscritta da almeno il 10% di tutte le Squadre Associate;
4. Risulta vincente una sola lista, quella lista cioè che otterrà il maggior numero di voti.
5. All'interno della lista vincente risultano eletti i 7 candidati che ottengono il maggior numero di preferenze, in caso di parità viene proclamato il più anziano di iscrizione al Corpo.
6. I non eletti sostituiranno in caso di dimissioni di uno o più Ispettori Regionali, nel caso di dimissioni superiori a 4 saranno indette nuove elezioni e la Direzione il Consiglio Direttivo Regionale sarà dichiarata decaduto dall'Assemblea convocata obbligatoriamente dall'Ispettore generale.
7. In caso di parità di voti di lista si ricorrerà immediatamente alla votazione tra le due liste a pari merito.
8. La candidatura del singolo volontario alle cariche Regionali verrà ritenuta valida, nel rispetto degli articoli precedenti se presentata dalla propria Squadra di appartenenza regolarmente iscritta al Corpo AIB Piemonte ODV, presentata utilizzando l'apposito modello, da consegnare alla sede degli uffici del Corpo AIB Piemonte ODV ovvero mediante posta certificata, almeno 15 giorni prima della data stabilita per il turno elettorale, per consentire i controlli della Commissione Elettorale.
9. Fermo restando il diritto di tutte le Squadre, regolarmente iscritte al Corpo AIB Piemonte ODV, di proporre un loro candidato è opportuno che lo stesso disponga di almeno due delle seguenti caratteristiche:
 - a. iscritto da almeno 4 anni ad una Squadra AIB regolarmente Associata;
 - b. aver ricoperto il ruolo di Ispettore o Vice Ispettore o Segretario Provinciale;
 - c. aver avuto una formazione da COAIB;
 - d. aver ricoperto il ruolo di Capoturno in Missioni del Corpo AIB Piemonte ODV
10. Deroghe al comma 9. del presente articolo saranno valutate dalla Commissione Elettorale Regionale unicamente al fine di non precludere il diritto di rappresentanza alla Squadra Associata ovvero nel caso di caratteristiche del singolo volontario ritenute valide ed equiparabili a quelle indicate ma non previste dal presente regolamento.
11. La candidatura del singolo volontario alle cariche Regionali è incompatibile con la qualifica di Legale Rappresentante, della propria Squadra di appartenenza nonché di eventuali cariche a livello di Distaccamento o Provinciale fatto salvo quanto indicato al precedente Cap. Il comma 2.

Art. 60 – Candidature all'Ispettorato Provinciale

1. Le candidature alle cariche Provinciali verranno ritenute valide, nel rispetto del Cap.I della presente Sezione, solo se presentate in forma scritta con apposito modello alla Segreteria dell'Associazione del Corpo AIB Piemonte ODV almeno 15 giorni prima della data stabilita per il turno elettorale.
2. I volontari candidati alla carica di Ispettore e di Vice Ispettore Provinciale dovranno disporre di almeno di due delle seguenti caratteristiche:
 - a. iscritto da almeno 4 anni ad una Squadra AIB regolarmente Associata;
 - b. aver avuto una formazione da COAIB;
 - c. aver avuto una formazione da Caposquadra;
 - d. aver ricoperto il ruolo di Comandante di Distaccamento;
 - e. aver ricoperto il ruolo di Capoturno in Missioni del Corpo AIB Piemonte ODV.
3. I volontari candidati alla carica di Segretario Provinciale devono disporre almeno di due delle seguenti caratteristiche:
 - a. iscritto da almeno 4 anni ad una Squadra AIB ODV;
 - b. aver ricoperto il ruolo di Segretario nella propria Squadra di appartenenza o nel Distaccamento;
4. avere un'esperienza lavorativa o una formazione scolastica coerente con l'impegno richiesto (caratteristica subordinata alla positiva valutazione della Commissione Elettorale Provinciale).
5. La candidatura alle cariche provinciali non è subordinata all'effettiva operatività AIB del volontario in quanto la carica non prevede azioni dirette negli scenari operativi.

Art. 61 - Candidatura Comando di Distaccamento

1. I candidati al ruolo operativo di Comandante di Distaccamento devono avere le necessarie abilitazioni operative ed avere la formazione da caposquadra.

2. I candidati alla Carica di Comandante dovranno essere scelti tra i Volontari appartenenti al Distaccamento
3. I candidati al ruolo di Segretario devono aver ricoperto tale ruolo nella propria Squadra di appartenenza ovvero avere un profilo coerente con l'impegno richiesto.
4. Per il ruolo di Segretario non sussiste incompatibilità con la carica di Segretario della Squadra Associata di appartenenza.
5. Il controllo delle candidature è demandato all'Ispettore Provinciale in carica.

Art. 62 - Quorum e modalità elettorale

1. Il quorum elettorale per l'Ispettorato Provinciale è pari al 30% degli aventi diritto al voto;
2. Il quorum elettorale per il Comando di Distaccamento è pari al 30 % degli aventi diritto al voto;
3. Le modalità previste per l'effettivo esercizio del voto sono:
 - a. votazione a scrutinio segreto;
 - b. schede separate ovvero una per ogni carica prevista.

Art 63 - Espressione del voto

1. Nella scheda separata potranno essere indicate le seguenti preferenze:
 - a. Ispettori Regionali:
 - i. massimo sette preferenze espresse tra i candidati che appartengano ad un'unica lista di candidatura;
 - ii. non è possibile esprimere voti disgiunti, cioè votare candidati che appartengano a liste diverse.
 - b. Ispettore e Segretario Provinciale: una sola preferenza;
 - c. Vice Ispettori Provinciali: preferenze pari al numero di Vice previsti.
 - d. Comandando di Distaccamento: una sola preferenza

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Modifiche al Regolamento

1. Fatta salva la potestà regolamentare dell'Assemblea Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale è autorizzato ad apportare modifiche agli allegati al presente Regolamento, previo parere della Commissione Affari Giuridici.

Art. 65 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'approvazione degli allegati previsti dal presente Regolamento da parte del Consiglio Direttivo Regionale, restano salvi gli strumenti allo stesso fine deliberati dagli organi competenti o adottati come prassi sociale.

Il presente Regolamento è emanato dall'Ispettore Generale all'atto della sua approvazione da parte dell'Assemblea Regionale ed è immediatamente vigente. Il testo del Regolamento è depositato presso la Sede Sociale di ciascuna Squadra Associata, affinché ogni Volontario possa prenderne cognizione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo fedelmente e di farlo osservare.

Dato a Ozegna, l'addì 25 Gennaio 2020.

f.to SERGIO GIACOMO PIRONE

f.to Giuseppe Capra,
Ispettore Generale Vicario

f.to Renato Bruno,
Ispettore Regionale

f.to Nicola Caldera,
Ispettore Regionale

f.to Daniele Cora,
Ispettore Regionale

f.to Augusto Cotterchio,
Ispettore Regionale

f.to Alfonso Curella,
Ispettore Regionale